

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N.25 (NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI), ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N.42 (NORME PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE), ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N.30 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ) ED ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006, N.20 (NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO).

Indice

Introduzione (Artt. 1 e 2)

Titolo I – Disposizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica

Capo I – Disposizioni generali (art. 3)

Capo II – Disposizioni integrative sull'affidamento dei servizi

Sezione I – Gestore del servizio selezionato con gara (artt. 4 e 5)

Sezione II – società miste di gestione del servizio (artt. 6, 7 e 8)

Sezione III – Commissione di valutazione delle offerte (art. 9)

Capo III – Disposizioni sullo svolgimento del servizio (art. 10)

Capo IV – Norme a tutela della qualità e sicurezza del lavoro (art. 11)

Capo V – Disposizioni sull'Autorità regionale e sulla partecipazione degli utenti

Sezione I – L'Autorità regionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (artt. 12, 13, 14 e 15)

Sezione II – Disposizioni sulla partecipazione degli utenti (artt. 16, 17, 18, 19)

Capo VI – Norme sulla tutela degli utenti (artt. 20 e 21)

Capo VII – Disposizioni in materia di cooperazione degli utenti (art. 22)

Capo VIII – Norme in materia di omogeneità e di equità tariffaria (art.23)

Capo IX – Disposizioni di indirizzo e concorso regionale agli investimenti (artt. 24 e 25)

Titolo II – Norme per la tutela delle risorse idriche

Capo I – Soggetti istituzionali

Sezione I – Conferenze territoriali e ATO (artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Sezione II – Conferenza intersituazionale (art. 36)

Capo II – Piani di Tutela della risorsa idrica e procedimenti di approvazione (artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42)

Capo III – Funzioni regionali (art. 43, 44, 45, 46, , 47)

Titolo III – Norme transitorie e finali

Capo I – disposizioni finanziarie (art. 48)

Capo II – Modifiche legislative (art. 49, 50, 51 e 52)

Capo III – Abrogazioni (art. 53, 54)

Capo IV – disposizione transitorie (art. 55 e 56)

PREMESSE

I servizi pubblici locali sono stati oggetto di un continuo sviluppo, formale e gestionale, che ha visto dal loro nascere all'inizio del secolo scorso, una loro trasformazione dalla gestione diretta, alla municipalizzazione, alla trasformazione in assetti societari pubblici alle recenti evoluzioni in senso liberistico.

Tale processo si è accompagnato alla trasformazione organizzativa degli stessi anche attraverso il superamento della ristretta dimensione comunale verso forme sempre più ampie di aggregazioni sovracomunali.

Con le riforme degli anni '90, soprattutto per i settori idrico e di gestione dei rifiuti e dei trasporti pubblici si sono identificati ambiti territoriali ottimali per la loro programmazione e la loro gestione, ricercando nel contempo una separazione tra le competenze ed i soggetti responsabili della regolazione, programmazione e controllo (gli enti locali in forme consortili) da quelle della gestione ed attuazione degli interventi ad essi necessari.

Ciò, soprattutto per il settore idrico e per quello di gestione dei rifiuti ha determinato, in Toscana, la costituzione delle autorità di ATO per ambiti di bacino idrografico (per l'acqua) e per ambiti provinciali (per la gestione dei rifiuti).

La Regione Toscana ha realizzato tale processo di aggregazione e di nuova *governance* in coerenza con le richiamate leggi nazionali degli anni '90 (rispettivamente la legge Galli ed il Decreto Ronchi). Per il settore idrico tale processo si è completato con la costituzione di società miste di gestione uniche per ambiti ATO.

E' da rilevare comunque che la disciplina comunitaria e la normativa nazionale si è inserita in tale processo con una produzione normativa nazionale che non rispondeva ad un completo ed esaustivo disegno e strategia e che, al contrario si è presentata nell'ultimo decennio incerta, per non dire contraddittoria, lasciando le Regioni e gli enti locali di fronte a vuoti e repentini cambiamenti di indirizzo.

Ciò si è presentato con caratteri di ulteriore incertezza data la competenza della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela ambientale, a seguito dell'avvenuta riforma costituzionale introdotta dalla legge costituzione 3/2001.

Le recenti iniziative parlamentari di definire un assetto certo a livello normativo non hanno purtroppo concluso il loro *iter* ed ad oggi la normativa nazionale che concerne i servizi pubblici locali deve essere rintracciata in diversi testi normativi di carattere settoriale, a volte contraddittori tra loro stessi.

Da tale quadro nasce l'esigenza delle regioni e, per quanto in questa sede rileva, per la Regione Toscana, di intervenire con proprie discipline per rendere più chiaro ed agevole il percorso di riorganizzazione ed ottimizzazione della programmazione e gestione dei servizi.

Un'altra importante caratteristica dell'attuale normativa nazionale che impone un intervento di armonizzazione da parte della Regione deriva dal trasferimento del

prelievo delle risorse finanziarie per la realizzazione delle infrastrutture e per la gestione dei servizi, fatti salvi gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

Infatti mentre in precedenza le risorse necessarie erano prelevate dalla contribuzione diretta e messe a disposizione dai comuni, oggi il prelievo è realizzato nei confronti degli utenti attraverso l'applicazione delle tariffe.

Oggi, pertanto, (ad eccezione dei trasporti pubblici), i servizi sono pagati interamente dagli utenti: ciò, date le esigenze di rinnovo e nuova realizzazione delle reti e degli impianti (anche per far fronte alle maggiori prestazioni a loro richieste per la tutela ambientale e sanitaria) comporta gravi difficoltà e ritardi nella realizzazione di servizi efficienti ed efficaci rispetto all'assetto socio/territoriale, che in casi di situazioni di crisi (siccità aumento di produzione dei rifiuti) si proiettano verso situazioni di emergenza e comunque di forte disagio sociale, peraltro sperequando dotazioni e qualità dei servizi a livello territoriale, come spesso accade in territori svantaggiati e montani.

Da queste esigenze di governo e supporto allo sviluppo sostenibile, sia sul versante ambientale che socio/territoriale, nasce la necessità di una normativa regionale, in parte integrativa ed attuativa di quella nazionale, capace di restituire strategia e coerenza all'attuale assetto normativo settoriale.

Gli aspetti innovativi della PDL sono molteplici e sono orientati ai seguenti obiettivi:

- a) la *governance* pubblica per la regolazione;
- b) la programmazione e il controllo dei servizi ai livelli territoriali adeguati;
- c) l'aggregazione conseguente delle società di gestione con un forte impulso alla liberalizzazione, ad eccezione dell'acqua (data la sua rilevanza di risorsa pubblica essenziale);
- d) la valorizzazione della partecipazione e del ruolo degli utenti dei servizi.

Tali obiettivi sono realizzati, in particolare, attraverso

1. l'unificazione degli ATO;
2. la creazione di una Autorità "*super partes*" a supporto della *governance* e dei risultati di qualità e di congruità qualità/tariffe per gli utenti.;
3. il potenziamento del ruolo della Regione nel processo di programmazione anche attraverso la emanazione di linee di indirizzo ed il finanziamento di grandi opere.

Tali aspetti hanno costituito la base sulla quale la Regione Toscana ha aperto, all'interno di un unico percorso, due proposte di lavoro da condividere, concertare e sviluppare con tutti i soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio regionale e coinvolti in una riforma dei servizi pubblici locali.

Questi due strumenti sono il “Patto per lo sviluppo e la qualificazione dei Servizi Pubblici Locali” e la presente PdL, a diversa valenza, ma sinergicamente coordinati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione Toscana e condiviso con tutti i soggetti di cui sopra.

I due strumenti sono stati portati avanti contestualmente, in parallelo, anche in considerazione che essendo le materie trattate per molti aspetti non esclusivamente afferenti le competenze specifiche della Regione, era importante e necessario acquisire un consenso volontario sui contenuti e gli aspetti trattati dalla PdL da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Molto tempo ed energie sono state impegnate nella definizione e soprattutto nella concertazione del Patto, la cui predisposizione costituisce la vera base su cui si fondano in effetti entrambi i processi.

Tempo e risorse non vanificate dalla incompleta adesione dei soggetti del tavolo di Concertazione generale alla definitiva stesura del Patto: ciò in quanto gli obiettivi, i concetti ed i contenuti del Patto sono state tradotti nella pdl con le necessarie rimodulazioni conseguenti al diverso strumento.

Ciò ha consentito una rapida discussione nelle competenti sedi della PdL stessa, essendo già stati affrontati i vari contenuti nel patto.

DESCRIZIONE DEL TESTO DI PDL

Introduzione (Artt. 1 e 2)

La presente proposta di legge si inquadra nel processo di ridefinizione della governance e delle politiche relative ai servizi pubblici locali, in armonia e attuazione del nuovo quadro normativo comunitario e nazionale, nonché del nuovo assetto delle competenze statali, regionali e degli enti locali secondo l’odierna carta costituzionale. La pdl consta di tre principali parti: la prima (Titolo I – Disposizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) volta a fornire una disciplina trasversale applicabile ai tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica, individuati all’art. 1 (servizio idrico integrato, di gestione dei rifiuti, di distribuzione del gas e di distribuzione dell’energia elettrica, nonché dei trasporti pubblici locali). La seconda parte (Titolo II – Norme per la tutela delle risorse idriche) detta disposizioni specifiche in materia di governance delle risorse idriche, adeguando, analogamente a quanto già recentemente disciplinato dalla Regione con le modifiche alla previgente normativa sui servizi di gestione dei rifiuti, l’attuale quadro normativo regionale alle

disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e stabilendo, in particolare, una nuova disciplina del servizio idrico integrato, anche in considerazione di quanto disposto dalla finanziaria 2008 in merito alle funzioni da attribuire alle Autorità di Ambito territoriale ottimale. La terza parte (Titolo III – Norme transitorie e finali) stabilisce disposizioni finanziarie e transitorie, nonché norme di abrogazione.

Titolo I – Disposizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica

La prima parte della pdl, concernente la disciplina trasversale ed applicabile a tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica disciplinati dalla Pdl, è contenuta al titolo I e dispone in particolare:

- norme integrative della disciplina nazionale in relazione all'affidamento ed allo svolgimento dei servizi, nell'ambito della potestà regionale così come essa risulta dalle sentenze della Corte Costituzionale 272/2004 e 29/2006. norme concernenti l'informazione, la partecipazione, la tutela e la cooperazione degli utenti , di indubbio valore e potestà legislativa regionale;
- norme volte all'istituzione dell'Autorità regionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, a supporto della nuova configurazione della governance dei servizi;
- norme in materia di tariffe e funzioni di indirizzo regionale;
- norme volte alla definizione del concorso regionale per il finanziamento agli investimenti nel settore dei servizi di gestione dei rifiuti e per il servizio idrico integrato.

Al riguardo occorre innanzi tutto precisare che la dizione “servizio pubblico locale a rilevanza economica” fa riferimento a quella contenuta nell'articolo 113 del D.Lgs.267/2000 (Testo unico enti locali), articolo che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ciò pur in assenza di una definizione a livello normativo di tali servizi, in quanto il regolamento previsto dall'art.35, comma 16, della legge 28.12.2001, n. 448, al fine dell'individuazione di detti servizi (pubblici locali a rilevanza economica), non è stato mai emanato. La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, anche in considerazione del fatto che l'articolo 113 risulta immediatamente precettivo¹ (l'individuazione ad opera del regolamento avrebbe del resto avuto natura meramente dichiarativa e ricognitiva e non costitutiva del relativo regime giuridico), deve essere dunque ricostruita in via interpretativa.

Tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica debbono essere annoverati servizi strategici per lo sviluppo sociale ed economico della nostra regione quali il servizio

¹ Vedi al riguardo Cons. di St., V, 6.5.2003, n. 2380; TAR Umbria, 24.10.2003, n. 821; TAR Lombardia Milano, III, 14.4.2003, n. 994; TAR Liguria sez. II 8/4/2005 n. 527.

idrico integrato, di gestione dei rifiuti, di distribuzione del gas e dell'energia, nonché il servizio di trasporto pubblico locale.

Assicurare la corretta programmazione e gestione di tali servizi è essenziale per le dirette ricadute in termini di salute pubblica, ma anche al fine di garantire un modello di sviluppo sostenibile, data la valenza ambientale degli stessi. Il corretto uso delle risorse necessarie alla loro produzione, e più in generale il rispetto dell'ambiente in ciascun segmento della filiera produttiva propria di ciascuno servizio, è elemento indispensabile per assicurare un modello di sviluppo in grado di tramandare alle nuove generazioni un patrimonio territoriale ambientale integro. Ciò vale in particolare per il servizio idrico integrato, data la natura del bene oggetto dello stesso, che deve essere protetto e tutelato e non utilizzato secondo soli criteri commerciali.

Con la presente pdl la Regione intende pertanto dettare, nel rispetto dell'assetto delle competenze legislative proprie dei vari livelli costituzionali, disposizioni trasversali applicabili ai servizi pubblici a rilevanza economica, al fine di assicurare la realizzazione dell'interesse pubblico nei vari aspetti sopra descritti (qualità e accessibilità del servizio, tutela della salute e dell'ambiente). Ciò ad eccezione del servizio del trasporto pubblico locale, di distribuzione del gas e dell'energia elettrica, ai quali, come precisato all'articolo 1 (oggetto) della pdl, si applicano solo le disposizioni puntualmente individuati nello stesso articolo 1. Per il trasporto pubblico locale esiste già infatti una completa, specifica e puntuale disciplina di livello regionale, che fa capo alla lr 42/1998; per il servizio di distribuzione del gas e dell'energia siamo in presenza di una compressione della potestà legislativa regionale di tipo concorrente in funzione delle esigenze di carattere unitario riconducibili fondamentalmente alla necessità di prevenzione del rischio di interruzione della fornitura di energia su tutto il territorio nazionale²; in forza di ciò lo stato ha già legittimamente provveduto a disciplinare la materia, per cui la Regione risulta competente ad emanare unicamente disposizioni di tipo integrativo.

Titolo I – analisi dei singoli articoli

Il titolo I della pdl stabilisce la disciplina relativa alle varie fasi di programmazione, affidamento, gestione, erogazione e controllo dei servizi volte a favorire l'aumento della qualità, efficienza ed efficacia del sistema dei servizi. Disciplina che, sintetizzando quanto esplicitato **all'articolo 2 (finalità)**, mira a:

- assicurare una forte valorizzazione del ruolo degli utenti attraverso il rafforzamento degli strumenti a tutela dei loro diritti ed interessi, la previsione di forme di partecipazione (con funzione di proposta) alle fasi di programmazione e controllo del servizio, la promozione di forme di associazionismo e cooperazione;
- favorire la creazione di sistemi tariffari equi ed omogenei a livello regionale in grado di garantire la fruizione dei servizi da parte delle fasce sociali più deboli attraverso la previsione di tariffe agevolate;

² Vedi sentenze CC 6/2004, 303/2004, 383/2005, 248/2006.

- potenziare e diffondere (anche attraverso la creazione di un apposita Autorità) le conoscenze in materia di servizi, propedeutiche alla realizzazione di una partecipazione attenta e consapevole dei vari livelli istituzionali, nonché dei cittadini singoli e associati;
- rafforzare la funzione di vigilanza e controllo sui servizi (anche avvalendosi dell'azione della sopra citata Autorità);
- potenziare il ruolo regionale di indirizzo e controllo, per assicurare (in un'ottica di sussidiarietà tra i vari livelli istituzionali) il necessario coordinamento dell'azione degli enti titolari delle funzioni amministrative con particolare riferimento alla localizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture e degli impianti, la cui realizzazione dovrà, peraltro, essere oggetto di sostegno finanziario per migliorare la qualità del servizio e prevenire situazioni di criticità ambientale e sanitaria, senza che ciò determini un aumento eccessivo della tariffa;
- favorire la selezione di soggetti gestori efficienti ed adeguatamente dimensionati e, in caso di società mista, ad assicurare un assetto societario che, nel rispetto delle norme comunitarie ed interne, consenta il realizzarsi di positive sinergie tra capitale pubblico (che si suppone in grado di garantire al meglio il pubblico interesse) e privato (portatore di innovazione e *know-how*).

Ma poiché la pdl intende porre le basi per l'attivazione di un processo di riorganizzazione che consenta il recupero di efficienza e competitività del sistema dei servizi, **l'articolo 3, (Titolo I – Disposizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica - Capo I – Disposizioni generali** che ha natura di norma programmatica, stabilisce che la Regione si attivi con la stipula di accordi di programma, protocolli, intese, convenzioni e quant'altro, al fine di coinvolgere in tale progetto tutti gli attori del sistema. Ciò nella consapevolezza che un disegno di tale portata non può essere realizzato unicamente attraverso lo strumento legislativo (dati anche i limiti della potestà legislativa regionale in materia), ma deve necessariamente passare attraverso la realizzazione di un sistema di *governance* unitaria e condivisa. Saranno oggetto di tale azione gli interventi strategici per cui necessita il coordinamento di più soggetti, tra cui il rafforzamento qualificazione degli enti pubblici di programmazione e controllo del servizio, l'adeguamento dimensionale delle imprese di gestione, l'individuazione di sistemi tariffari equi ed omogenei a livello regionale, la previsione di tariffe agevolate, ma anche la creazione di sportelli unici per la fruizione dei servizi.

Proseguendo nell'analisi di dettaglio del testo, il **capo II del titolo I** contiene norme integrative sull'affidamento dei servizi. Esso è suddiviso in tre sezioni concernenti rispettivamente, disposizioni relative al gestore del servizio selezionato con gara, alle società miste di gestione e alle commissioni di valutazione delle offerte.

Tali disposizioni si pongono a valle di quanto disposto dall'articolo 113 del D.lgs. 267/2000, che detta la disciplina relativa alla gestione delle reti ed all'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e che, in particolare, all'articolo 5 prevede che l'affidamento dei servizi possa avvenire esclusivamente in favore di :

- a) società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) società a capitale misto pubblico-privato con selezione del socio privato mediante gara con procedura ad evidenza pubblica "secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche";
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con l'ente o gli enti che la controllano.

Al capo II del titolo I (Disposizioni integrative sull'affidamento dei servizi) sono quindi contenute disposizioni integrative della sopra citata disciplina statale, al fine di addivenire alla individuazione di soggetti gestori efficienti in grado di garantire al meglio il buon funzionamento del servizio. Tale operazione è effettuata utilizzando tutti gli spazi afferenti alla potestà legislativa regionale. Potestà legislativa che risulta compressa in ragione della materia non materia "tutela della concorrenza" di competenza esclusiva statale, che, come riconosciuto dalla Corte³, legittima l'intervento dello stato in materia di servizi pubblici a rilevanza economica per quanto attiene la definizione di norme di carattere generale relative alle modalità di gestione e affidamento dei servizi, purché le medesime risultino finalizzate a garantire, in maniera ragionevolmente adeguata e proporzionata all'obiettivo, la libertà di concorrenza. Da ciò discende quindi che, per gli aspetti di cui si tratta, la potestà regionale deve intendersi limitata agli aspetti integrativi e di dettaglio della disciplina statale di principio⁴.

Ciò premesso, **gli articoli 4 e 5 (Sezione I – Gestore del servizio selezionato con gara)** dettano disposizioni da applicare nel caso in cui gli enti affidanti procedano alla selezione del gestore attraverso l'espletamento di gare ai sensi della lettera a) del comma 5 dell'articolo 113 del sopra citato D.Lgs.267/2000.

L'articolo 4 (gara per l'individuazione del gestore del servizio) stabilisce (comma 1) che tali gare debbono essere indette nel rispetto di standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di sicurezza e di adeguata distribuzione sul territorio, ed afferma inoltre (comma 2) che il bando di gara deve specificare i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che le imprese devono possedere per partecipare alla gara. Con ciò viene esteso in maniera esplicita al caso di effettuazione di gare per l'affidamento dei servizi in regime di concessione, quanto già previsto nel D.Lgs. 163/2006 per il regime degli appalti; viene altresì previsto l'obbligo del specifico requisito relativo alle "precedenti esperienze di gestione imprenditoriale" nel settore di servizi messi a gara ovvero in settori analoghi.

Al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio, il comma 3 pone l'obbligo a carico del gestore uscente (da inserire nel bando di gara e disciplinare nel contratto di servizio) di garantire l'espletamento del servizio fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario; infine il comma 4 estende a tutti i servizi a

³ Vedi sentenza CC 272/2004

⁴ Vedi anche sentenza CC 29/2006

rilevanza economica quanto già previsto dalle discipline regionali di settore in materia di trasporto pubblico locale e gestione dei rifiuti in ordine alla possibilità che il bando di gara possa prevedere l'obbligo per i soggetti che abbiano partecipato alla gara in qualità di Ati, consorzi e Geie di dar vita, antecedentemente alla stipula del contratto, a consorzi costituiti in forma di società per azioni od a responsabilità limitata. Ciò dovrà ovviamente risultare adeguatamente motivato in relazione all'esigenza, per la buona esecuzione del contratto, di forme societarie più stabili.

L'articolo 5, (Determinazione della base d'appalto e aggiudicazione del servizio) prevede che gli affidamenti di cui si tratta debbano essere aggiudicati preferibilmente secondo il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo però conto dell'incidenza dei costi connessi alla bontà del processo di produzione dello stesso in riferimento alle tematiche ambientali, alle relazioni con gli utenti, all'entità delle tariffe applicate, alle misure di sicurezza dei lavoratori ed al rispetto dei contratti collettivi nazionali; nonché, in caso di affidamento della rete e degli impianti congiuntamente all'erogazione del servizio (che riguarda sia il servizio idrico, che quello di gestione dei rifiuti), alla valutazione dei piani di investimento della rete e degli impianti. Ciò evidentemente al fine di garantire che nelle gare d'appalto, anche ove le stesse fossero aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, in tale prezzo non risultino compresi le voci di costo inerenti ai fattori menzionati in tale disposizione.

La sezione II del capo II Sezione II del titolo I – società miste di gestione del servizio (artt. 6, 7 e 8) contiene disposizioni da applicare in caso di effettuazione del servizio da parte delle società a capitale misto pubblico privato ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b), del sopra citato D.Lgs.267/2000.

Il primo articolo della **Sezione II – società miste di gestione del servizio (articolo 6, “obbligo di maggioranza pubblica azionaria nelle società miste di gestione del servizio idrico integrato)** ha esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, al fine di stabilire, in caso di gestione dello stesso tramite società mista, l'obbligo di partecipazione pubblica maggioritaria assoluta al capitale della società medesima; Tale modello, che consente il bilanciamento tra esigenze sociali (garantite dalla componente pubblica) ed efficacia nella gestione imprenditoriale (garantita dalla componente privata) risulta peraltro già affermato in Toscana e presente in 5 dei 6 Ambiti Territoriali Ottimali per il servizio idrico integrato della Regione.

Al riguardo occorre innanzi tutto premettere che l'**articolo 6** fa riferimento all'attuale quadro normativo di livello nazionale contenuto al citato articolo 113 del D.Lgs.267/2000 (che consente agli enti competenti l'affidamento del servizio a società private, miste, ovvero a società pubbliche aventi caratteristiche in house) e che non rientra nella potestà regionale la facoltà di modificarlo⁵. Ciò detto, data la convinzione che la componente azionaria pubblica risulti comunque per sua natura

⁵ Vedi la già citata sentenza CC 272/2004

più idonea al perseguimento del pubblico interesse, si ritiene di agire nell'ambito della potestà propria della regione⁶ disponendo l'obbligo di quota azionaria pubblica di maggioranza assoluta nel caso in cui gli enti affidanti abbiano optato per la società mista di gestione. Ciò in considerazione della valenza del bene oggetto del servizio stesso: l'acqua è infatti "bene comune essenziale alla vita", e come tale da salvaguardare e erogare nel rispetto dei principi di universalità, accessibilità, socialità, eguaglianza, continuità, qualità e trasparenza. L'acqua deve essere utilizzata secondo criteri di solidarietà e sostenibilità e non usata secondo criteri "commerciali"; non è un bene da "sfruttare", ma da proteggere e tutelare al fine di preservare gli equilibri ecologici che sottendono alla vita. L'acqua è un bene da salvaguardare in una visione integrata delle politiche di gestione del territorio, sviluppando, su vari fronti, azioni volte al corretto utilizzo ed alla conservazione di tale risorsa. Lo stesso consumo umano deve avvenire nel rispetto dei bisogni degli altri essere viventi e delle generazioni future, in considerazione della capacità di riproduzione della risorsa. Da un lato deve quindi risultare garantito il diritto all'acqua di ogni persona per i propri bisogni basilari, ma dall'altro devono essere disincentivati i consumi superflui.

Data la valenza strategica che travalica i confini regionali della "problematica acqua", si ritiene che tutti gli strumenti utili per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti debbano essere posti in campo: da qui il disposto di cui all'**articolo 6**, che costituisce un importante tassello di un puzzle di azioni che la Regione intende attivare.

L'articolo fa ovviamente riferimento all'attuale quadro normativo (che consente agli enti affidanti la gestione del servizio idrico tramite azienda mista) e verrebbe meno nel caso in cui il legislatore nazionale disponesse in merito alla totale ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.

Anche l'articolo 7 (Gara per l'individuazione del socio privato nelle società miste di gestione dei servizi diversi dal servizio idrico integrato) si pone a valle del citato articolo 113 e dispone in merito alla compagine societaria delle società miste di gestione dei servizi pubblici a rilevanza industriale, ad esclusione del servizio idrico integrato. Fermo restando quindi il potere degli enti locali di optare per la modalità di affidamento ritenuta più consona, in caso di affidamento a società mista, la norma dispone che la quota azionaria privata non debba essere inferiore al 40% e non superiore all'80% del capitale societario.

Come già detto sopra, la norma è volta ad assicurare un assetto societario che realizzi positive sinergie tra capitale pubblico (che si suppone in grado di garantire al meglio il pubblico interesse) e privato (portatore di innovazione e know-how).

Inoltre la previsione del minimale di partecipazione evita l'esistenza di partecipazioni minime o simboliche nella società, che possano risolversi in un'elusione delle modalità di conferimento della gestione del servizio; conferimento che deve comunque vedere un'effettiva apertura alla concorrenza sul mercato, ancorché in sede di gara per la selezione del socio privato.

⁶ Vedi la già citata sentenza CC 29/2006

Sempre all'articolo 7, il comma 2 dà atto della possibilità, nella compagine societaria delle società miste, di destinare quote all'azionariato diffuso in favore degli utenti del servizio singoli o associati o dei lavoratori delle società di gestione, nel rispetto delle quote minimali pubbliche e private già stabilite. Detta norma intende favorire il "radicamento" delle imprese di gestione dei servizi nel contesto locale, rendendo possibili, al contempo, forme di "controllo interno" e di partecipazione attiva degli utenti nella gestione delle imprese.

L'articolo 8 (contenuti degli atti di gara e criterio di aggiudicazione) risponde fondamentalmente all'esigenza di garantire che le procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato coincidano sostanzialmente con quelle parallelamente richieste in sede di gara per l'affidamento, tout court, del servizio pubblico. Gara che, si ripete, deve assolvere di per sé alle condizioni essenziali per l'affidamento del servizio. Da ciò deriva che il socio privato (da selezionare peraltro, a cura degli enti affidanti, anteriormente alla costituzione della società mista cui affidare il servizio) debba possedere le caratteristiche di socio industriale e non finanziario, risultando necessariamente in possesso di specifici requisiti di capacità tecnica in relazione al servizio da affidare (comma 3) e che, per la durata del contratto, la partecipazione azionaria privata selezionata con gara non possa essere oggetto di trasferimento, pena la risoluzione del contratto (comma 5). L'articolo prevede inoltre che al bando di gara debba essere allegato lo schema del contratto di servizio o della convenzione e lo statuto della società mista contenente la disciplina dei rapporti tra azionisti pubblici e privati e che l'aggiudicazione, per i motivi già evidenziati nel commento dell'articolo 5, avvenga preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Infine sono da rispettare le previsioni dell'articolo 5 per la determinazione della base d'appalto.

L'articolo 9 della Sezione III – Commissioni di valutazione delle offerte, (Nomina e funzionamento delle commissioni di valutazione delle offerte) detta disposizioni per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di valutazione delle offerte, al fine di garantire la presenza delle necessarie competenze e la massima trasparenza e imparzialità.

L'articolo 10 del Capo III – Disposizioni sullo svolgimento del servizio – (Disposizioni in materia di contratto o convenzione di servizio) detta disposizioni in materia di contratto di servizio. Tale strumento ha assunto determinante centralità nel sistema dei servizi pubblici locali, in quanto atto che regola il rapporto tra ente affidante e soggetto gestore del servizio. E' lo strumento attraverso il quale la pubblica amministrazione persegue il pubblico interesse stabilendo in particolare le condizioni delle prestazioni e favore degli utenti a cui il servizio stesso è destinato. E' altresì lo strumento che definisce le penali applicabili per inadempimento e su cui si basa quindi il controllo della prestazione e la valutazione dei risultati. Il contratto è lo strumento che può e deve assicurare la socialità del servizio (in termini di qualità ed accessibilità dello stesso), nonché la tutela della salute e dell'ambiente. A fronte

degli introiti derivanti al gestore dalle tariffe (ovvero del pagamento da parte della PA di un corrispettivo definito nello stesso contratto), il contratto (ovvero la convenzione) deve quindi individuare puntualmente gli obblighi del gestore, stabilire le regole del monitoraggio e della verifica degli stessi, e individuare le penalità da applicare al gestore in caso di mancato rispetto degli obblighi pattuiti.

In considerazione della particolare valenza di tale atto, che rappresenta fondamentale strumento a tutela e garanzia degli utenti, l'articolo 10 ne definisce puntualmente i contenuti obbligatori e prevede altresì che la Giunta regionale, al fine di contribuire al buon funzionamento del sistema, possa approvare schemi tipo di contratto per particolari tipologie di servizi, **ovviamente da sottoporre a concertazione istituzionale e con le parti sociali**. Tali schemi rappresenteranno un riferimento per gli enti affidanti, che li adotteranno con gli eventuali adeguamenti ritenuti necessari.

Al riguardo si precisa che il legislatore nazionale, nell'ambito del Testo unico ambientale (D.Lgs.3 aprile 2006, n.152), ha disciplinato il servizio idrico integrato (articoli da 147 a 158) e di gestione integrata dei rifiuti (articoli da 199 a 207) disponendo, tra l'altro, in merito all'affidamento dei servizi, alle gestioni esistenti, alla materia tariffaria, nonché ai contenuti dei contratti e delle convenzioni. Punto quest'ultimo che è stato oggetto di impugnativa da parte della regione Toscana. Inoltre l'articolo 2, comma 461, della finanziaria 2008 ha recentemente dettato, a tutela degli consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, disposizioni da applicare in sede di stipula dei contratti di servizio. I contenuti di cui all'articolo 10 devono pertanto ritenersi integrativi e di ulteriore dettaglio rispetto a quanto già previsto dal legislatore nazionale. Per i motivi già precedentemente illustrati l'articolo non si applica ai servizi di distribuzione del gas e dell'energia ed al trasporto pubblico locale.

L'articolo 11 del Capo IV – Norme a tutela della qualità e sicurezza del lavoro (Obblighi a tutela del personale dipendente) tratta degli obblighi del gestore nei confronti del personale a tutela della qualità e di sicurezza del lavoro. Tale articolo trae la propria ratio dalla volontà di non far gravare sul personale dipendente, il recupero di efficienza organizzativa a cui sono chiamati i soggetti gestori. Esso prevede l'inserimento nei capitolati di gara per l'affidamento del servizio di clausole che assicurino il passaggio del personale dipendente dal vecchio al nuovo gestore, e che ai lavoratori del ciclo integrato dei servizi sia applicato il contratto collettivo di comparto o di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Al comma 2, la disposizione in coerenza con quanto già affermato nell'articolo 5 (che come già visto, esprime il principio della incomprimibilità dei costi inerenti alla sicurezza e tutela dei lavoratori anche nelle gare) afferma che per la determinazione dell'importo a base di gara **si tenga sempre e comunque conto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può mai collocarsi comunque al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto,**

sottoscritti dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative e degli accordi integrativi territoriali.

Sono inoltre richiamate le cogenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione dagli incidenti sul lavoro.

L'articolo prevede infine che il mancato rispetto di dette clausole comporti la risoluzione del contratto.

Il capo V sezione I della pdl prevede l'istituzione dell'Autorità regionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e ne stabilisce compiti e modalità di funzionamento. Tali norme si applicano a tutti i servizi citati all'articolo 1 della pdl.

L'istituzione dell'Autorità regionale è uno delle grandi innovazioni della pdl: essa costituisce infatti elemento strategico per la riorganizzazione complessiva del sistema dei servizi.

Esso dovrà essere costituito da un collegio di tre membri di riconosciuta fama nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio regionale.

Essa è dotata di una propria struttura organizzativa, che potrà peraltro avvalersi del supporto, oltreché delle strutture della Giunta regionale, anche delle agenzie e degli altri enti strumentali della regione. L'Autorità sarà affiancata da un comitato consultivo partecipato da rappresentanti delle istituzioni, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, oltreché da utenti selezionati con forme dirette e innovative tra gli utenti del servizio (art.14, comma 3 e 4). Il comitato avrà funzione di proposta in ordine alla programmazione delle attività e costituirà, unitamente alle consulte locali di cui all'articolo 20, il tramite tra l'**Autorità** e la platea degli utenti del servizio segnalando eventuali situazioni di criticità presenti nelle gestioni in essere.

Si tratterà quindi di un soggetto avente caratteristiche di terzietà con il compito di raccogliere, elaborare, analizzare e diffondere i dati e le informazioni relative ai servizi pubblici locali, anche attraverso la costruzione di "benchmarking" settoriali fra le diverse realtà interne ed esterne alla Regione, con particolare riferimento alle parti concernenti l'analisi e la comparazione dei modelli organizzativi e di gestione applicati, dei costi di produzione, delle tariffe e dei piani di investimento, provvedendo altresì alla elaborazione degli standard di qualità dei servizi. Esso dovrà inoltre supportare gli enti affidanti sia nella fase di programmazione dei servizi, che nella fase del controllo, segnalando, in quest'ultimo caso, le situazioni di criticità esistenti e formulando proposte per la risoluzione delle stesse.

Specifiche forme di controllo e verifica sono previste con riferimento al servizio sui rifiuti e sul servizio idrico integrato, data la particolare rilevanza di tale categoria di servizi. Tali particolari controlli – posti tutti a garanzia degli utenti – riguardano le modalità di applicazione della tariffa, la verifica dei costi per funzione svolta, per area geografica e categoria di utenza e le modalità di erogazione dei servizi.

Si sottolinea l'importanza di tale tipologia di rilevazioni.

Sulle criticità rilevate nella materia dei servizi pubblici, l'Autorità si esprime mediante apposita determinazione da trasmettere agli enti affidanti e alla Regione.

La Regione, in tali ipotesi, si attiva al fine di assicurare i necessari adempimenti da parte degli enti affidanti e, qualora necessario, può anche approvare con atto di Giunta regionale una diffida, pubblicata sul BURT.

L'Autorità dovrà quindi costituire un'autorevole fonte di conoscenza, da diffondere, al fine di creare occasioni di dibattito e partecipazione tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati. A tal fine esso dovrà provvedere, con cadenza annuale, alla elaborazione e pubblicazione sul sito informatico della Regione di una relazione sullo stato dei servizi e sui risultati dell'attività svolta, nonché organizzare, con cadenza almeno biennale, una pubblica conferenza.

La relazione è altresì inviata al Consiglio regionale, ai consigli provinciali e comunali, nonché a tutti i soggetti interessati.

Date le sopra descritte caratteristiche dell'Autorità si può ritenere che la sua azione possa positivamente contribuire al superamento della criticità toscana concernente la coincidenza, in materia di servizi, tra soggetti controllori e soggetti controllati, dovuta alla forte presenza di società miste di gestione.

Il capo V consta di una ulteriore sezione avente ad oggetto **“Disposizione sulla partecipazione degli utenti”**.

Al tema è attribuita una particolarmente rilevanza nell'ambito della pdl, in quanto si ritiene che gli utenti, singoli ed organizzati, possano dare un **apporto ineliminabile al miglioramento della qualità dell'intero sistema**, sia per quanto concerne il prodotto da fornire, che le modalità dell'erogazione.

L'intendimento è pertanto quello di quindi **creare circuiti** virtuosi tra soggetti affidanti, gestori e utenti, dando voce a questi ultimi, attraverso procedure determinate, a partire dalla fase di programmazione del servizio fino a quella del controllo.

Ciò al fine di far sì che le esigenze, i bisogni, e, più in generale, il vissuto stesso del fruitore del servizio pubblico, siano portati a conoscenza dei soggetti programmatori e gestori, rendendoli “operanti” ai fini di un miglior funzionamento del sistema. Non

si intende, quindi, limitare l'intervento soltanto alla periodica acquisizione e valutazione di indagini di "customer satisfaction" o alla istituzione di "numeri verdi" da parte dei soggetti affidanti, ma andare alla creazione ed alla precostituzione tra utenti e livelli istituzionali competenti di veri e propri "canali di scambio" strutturati.

L'articolo 16 (Consulte) stabilisce quindi che gli enti affidanti, anche in forma associata, provvedano alla istituzione di consulte locali di cui debbono obbligatoriamente far parte i rappresentanti delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, nonché soggetti selezionati direttamente tra gli utenti del servizio con le modalità stabilite dagli stessi enti affidanti. Tali consulte avranno funzione di proposta in ordine alla attività di programmazione e controllo del servizio proprie degli enti affidanti, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti delle carte della qualità e dei contratti di servizio e delle modalità del monitoraggio e del controllo; esse provvederanno inoltre a segnalare all'ente affidante ed all'Autorità le eventuali situazioni di criticità presenti sul territorio.

In considerazione del fatto che i temi della partecipazione e dell'informazione risultano strettamente correlati, in quanto la bontà della prima dipende dalla qualità della seconda, **l'articolo 18 (obblighi inerenti l'informazione)** pone a carico degli enti affidanti l'obbligo di diffusione dei dati statistici e delle analisi relativi ai servizi. Al fine della attivazione del circolo virtuoso di conoscenza tra enti deputati alla programmazione del servizio e utenti dello stesso, l'articolo pone altresì a carico dell'ente affidante l'obbligo di acquisire e valutare periodicamente i risultati del monitoraggio della qualità del servizio da effettuare anche in riferimento a quella percepita dagli utenti.

La sezione dedicata alla partecipazione si chiude con **l'articolo 19 (sportelli unici per la fruizione dei servizi pubblici locali)** concernente la costituzione degli sportelli unici per la fruizione degli stessi. Detto articolo impegna direttamente la Regione, anche attraverso la concessione di incentivi, a promuovere le necessarie convenzioni tra i vari soggetti gestori finalizzate alla costituzione di sportelli, su base comunale o intercomunale, che fungano da riferimento unico su un determinato territorio per la fruizione dei servizi pubblici locali.

Tale iniziativa è volta a favorire la comunicazione tra utenti e gestori del servizio, nonché a semplificare le modalità di fruizione dei servizi, garantendo, anche attraverso l'uso di soluzione on-line, informazione tempestiva, facilità di accesso, efficacia nella gestione delle pratiche e possibilità di segnalazione dei disservizi.

Al capo VI sono contenute **Norme sulla tutela degli utenti**, volte a consolidare e rendere pienamente operativi strumenti già previsti nel nostro ordinamento.

L'articolo 20 (Carta della qualità dei servizi) tratta della carta della qualità dei servizi, che è l'atto con cui il soggetto erogatore del servizio si impegna verso gli utenti costituendo specifici diritti in capo agli stessi. Ritenendo tale strumento

indispensabile per promuovere la qualità del servizio e la trasparenza dei rapporti , l'articolo di cui si tratta, ovviamente fermo restando quanto già previsto al riguardo dalle vigenti normative⁷, prevede l'obbligo per i gestori dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di adottare, pubblicare e diffondere carte di servizi approvate dagli enti affidanti. Questi ultimi avranno a loro volta a riferimento, analogamente a quanto previsto per lo schema di contratto, schemi tipo di carta di servizi che la Giunta potrà approvare per specifiche tipologie di servizi.

Allo stesso articolo vengono inoltre specificati i contenuti obbligatori della stessa carta. Essi risultano volti, da un lato, a individuare il livello della qualità del servizio che il gestore deve garantire: previsione di indicatori e standard di qualità nell'erogazione dei servizi da individuare nel rispetto degli standard minimi stabiliti nel contratto, nonché obbligo di monitorare il raggiungimento degli stessi (anche in relazione alla qualità percepita dagli utenti) e diffondere i relativi dati; dall'altro risultano volti ad individuare gli strumenti che gli utenti possono attivare a garanzia della prestazione stessa: previsione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico e di sistemi per la segnalazione di disservizi; definizione delle modalità di accesso alle informazioni garantite, regolamentazione delle procedure di reclamo, individuazione delle modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie e, infine, individuazione dei casi di ristoro, rimborso ed indennizzo all'utenza.

Ritenendo necessario, al fine di garantire la qualità del servizio e di salvaguardare i diritti degli utenti, potenziare la funzione di controllo e vigilanza sui servizi propria degli enti affidanti, **l'articolo 21 (qualificazione della vigilanza e del controllo sui servizi)** impegna la Regione ad attivare iniziative finalizzate alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori degli enti affidanti deputati all'espletamento di tali funzioni. Ciò anche attraverso la diffusione di buone pratiche e provvedendo alla standardizzazione dei relativi adempimenti.

L'articolo **22 (incentivi alla cooperazione)** affronta il tema della cooperazione prevedendo che la Regione promuova (ad esempio con adeguate campagne informative) ed incentivi le forme di associazionismo e cooperazione per l'acquisto ovvero per la produzione e gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo dei soggetti produttori e/o gestori, anche organizzati in società cooperative a mutualità pura o prevalente. Le forme di associazionismo da incentivare, i tipi di incentivo (non

⁷ Al riguardo si cita la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 che ha fornito indicazioni in materia di erogazione dei servizi pubblici e previsto l'istituzione del comitato permanente per l'attuazione delle carte dei servizi. Successivamente è stato inoltre individuato, con DPCM 29.4.1999, lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del Servizio Idrico Integrato, la cui applicazione risulta obbligatoria ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della L273/1995. Inoltre l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni 200/99 e 201/99 ha fornito indicazioni per la redazione della carta dei servizi dei clienti del servizio di fornitura di energia elettrica. Recentemente la finanziaria 2008, all'articolo 461, lettera a), ha stabilito contenuti obbligatori della carta di qualità dei servizi per tutti i servizi pubblici locali.

solo di natura economica) e le modalità di concessione dello stesso saranno determinate dalla Giunta regionale con successivo atto.

Tale disposto, che risulta in linea, oltre che i principi di cui agli artt. 18, 41, 45, 117 della costituzione e con le esigenze di pluralismo economico e di promozione della concorrenza sui mercati, prende le mosse dal riconoscimento del valore sociale ed etico della cooperazione. Ciò in considerazione delle ricadute positive della stessa sia in termini di tutela del potere di acquisto, che di educazione ad un consumo di qualità, responsabile e consapevole anche ai fini dell'uso sostenibile delle risorse. Da qui la volontà della Regione di sviluppare azioni di impulso alla cooperazione di singoli cittadini, imprese, comunità locali o altri aggregati presenti sul territorio, ogniqualevolta ciò sia consentita dalle normative di settore e sussistano spazi per il conseguimento di vantaggi economici a favore dei soggetti cooperanti.

Tra le forme di cooperazione da incentivare potranno figurare, oltre che le cooperative di acquisto dei servizi (energetici, telefonici, di trasporto e quant'altro); anche quelle di produzione di energia finalizzata all'autoconsumo, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili, nonché quelle di raccolta e riutilizzo delle acque seconde e meteoriche.

Il capo VIII (Norme in materia di omogeneità e di equità tariffaria) detta, all'art 23 (Linee guida regionali per le articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti)-

Gli obiettivi strategici da perseguire attraverso le linee guida regionali sono i seguenti:

- a) l'obiettivo di pervenire alla definizione di tariffe che, nel rispetto delle disposizioni nazionali, risultino eque ed omogenee sul territorio regionale;
- b) l'obiettivo di garantire tariffe basate sull'effettivo consumo procapite;
- c) l'obiettivo di applicare un regime agevolato per la tutela delle fasce di popolazione in condizioni economicamente disagiate, con specifico riferimento alla composizione numerica del nucleo familiare;**
- d) l'obiettivo di incentivare comportamenti virtuosi da parte degli utenti per la riduzione dell'impiego di risorse naturali e la produzione di rifiuti.

Va ricordato che la nuova impostazione delle normative nazionali introduce considerevoli modificazioni, tra le quali quella che le tariffe praticate agli utenti devono, diversamente dal regime normativo previgente, coprire non soltanto i costi di gestione del servizio, ma anche l'ammortamento dei mutui contratti dai precedenti gestori o amministrazioni comunali per la realizzazione di investimenti nel settore, e consentire l'integrale copertura dei costi necessari per la relazione degli investimenti previsti dai Piani di Ambito.

Relativamente al servizio idrico integrato, lo strumento per la determinazione della tariffa è il Piano d'Ambito. Esso contiene infatti gli oneri che devono essere coperti interamente dalla tariffa del servizio.

Come già evidenziato tali oneri riguardano sia la gestione che gli investimenti necessari per la manutenzione e la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti, oltre che l'ammortamento dei mutui pregressi contratti dai precedenti gestori. Le tariffe sono peraltro definite nel rispetto della metodologia prevista dal Metodo Normalizzato approvato con DM 1.8.1986, che in particolare prevede:

- 1) le componenti di costo da assumere per determinare la tariffa di riferimento;
- 2) i criteri di differenziazione della tariffa per tipologia d'utenza (prima o seconda casa, utenze produttive.....);
- 3) i criteri da applicare per ciascuna tipologia concernenti: il canone di accesso al servizio, annuale e fisso, nonché i costi unitari differenziati e crescenti per fasce di consumo (agevolata, base, primo, secondo supero e terzo supero).

Detto metodo fissa infine un limite di incremento annuale della crescita della tariffa media, che viene definita dall'Autorità di Ambito nel Piano di Ambito ed applicata dal gestore agli utenti.

Benché le tariffe siano definite nel rispetto della metodologia prevista dal Metodo Normalizzato, ad ambiti diversi corrispondono tariffe diverse. Ciò è dovuto sia a fattori interni al servizio (deficit di infrastrutturazione, livelli di efficienza dei cespiti...) che esterni al medesimo (morfologia del territorio servito, densità abitativa, organizzazione del tessuto sociale, entità delle fluttuazioni stagionali).

La costituzione di un solo Ambito territoriale Ottimale e la conseguente programmazione del servizio in modo più integrato e sinergico tra le diverse zone del territorio toscano, sarà garantito lo sviluppo delle strategie di settore e l'ottimizzazione delle risorse delle diverse aziende ora gestori.

Ciò consentirà certamente di ottimizzare i benefici dell'organizzazione del servizio e perseguire una convergenza dei diversi sistemi tariffari, che potranno essere omogeneizzati in tempi rapidi per strutturazione del regime tariffario, e in tempi prevedibilmente un po' più lunghi in termini di entità dei costi di accesso ed erogazione del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, anche in relazione alle tariffe, la situazione risulta al momento attuale ancora in via di definizione.

E' in corso, infatti una fase transitoria in cui la competenza in ordine alla determinazione della tariffa è posta in capo ai comuni, mentre agli Ato spettano competenze in ordine alla omogeneizzazione del sistema a livello di ambito (in considerazione dei rifiuti prodotti e della percentuale di raccolta differenziata realizzata).

Come per il servizio idrico, la tariffa è determinata dagli Ato nel rispetto delle norme stabilite dal legislatore nazionale, nonché sulla base dei criteri generali che stabiliti dal Ministero.

Nella determinazione della tariffa dei rifiuti si tiene conto dei costi di gestione e degli investimenti necessari per la manutenzione e la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti, ma altresì dell'entità del rifiuto conferito per singolo individuo (si considera cioè il numero dei componenti del nucleo familiare).

Sono poi previste riduzioni in funzione dell'attività di recupero e possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche tenendo conto di indici articolati per fasce di utenza e reddituali.

A regime, la modalità di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani risulterà essere molto simile a quella già descritta con riferimento al servizio idrico.

Anche in questo caso si è trattato di disciplinare attraverso la disposizione in esame il potere di indirizzo regionale – che si esplicherà attraverso l'emanazione di linee guida approvate dalla Giunta regionale – compatibile con gli spazi riconosciuti alla Regione dalla legge statale (cfr. art. 238 del d.lgs.152/2006) che riguarda la realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

* * *

Sussiste inoltre la possibilità, in aggiunta a quanto precedentemente esplicitato, al fine di garantire le fasce economicamente più svantaggiate della popolazione (in cui la spesa per la tariffa va ad incidere sulla soglia di povertà), di andare alla creazione di tariffe sociali diversificate provvedendo, da parte della Regione o degli enti locali, al rimborso delle relative minori entrate: ciò a fronte della stipula di atti di tipo pattizio (contratti/convenzioni) tra Regione e/o Enti locali, da un lato, e soggetti competenti alla determinazione delle tariffe, dall'altro; atti volti ad individuare le tariffe agevolate da applicare a particolari categorie di utenti e l'entità del rimborso relativo alle minori entrate.

Ciò in analogia a quanto già avviene nel settore del trasporto pubblico locale, ove la Regione ha individuato, con la L.R. 100/98, le categorie beneficiarie della riduzione tariffaria e stabilito, con la Del.GR27/99, la tariffa da applicare e le modalità del rimborso alle aziende di trasporto del minore introito, che è stato pattuito dalla Regione con le stesse aziende di trasporto. Detta possibilità, che lascia inalterato l'equilibrio economico del sistema tariffario, è infatti esplicitamente prevista all'articolo 149, comma 8 del D.Lgs. 267/00.

Discorso a parte va sviluppato per il settore dell'energia (energia elettrica e gas). Questo settore è stato infatti oggetto di liberalizzazione per quanto attiene la produzione e la fornitura del servizio. I prezzi sono quindi (o comunque diventeranno a regime) contrattabili tra i clienti e le varie aziende venditrici presenti sul mercato,

nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che, nonostante la liberalizzazione, mantiene ampi poteri di regolazione e controllo in materia di tariffe, determinandone la struttura e, nel caso del gas, il prezzo massimo applicabile. In particolare va rilevato che, sia per l'energia elettrica che per il gas, sono previste, a regime, tariffe agevolate per clienti economicamente disagiati. Per l'energia elettrica detto sistema di tariffazione risulta ad oggi in via di definizione, mentre per il gas la relativa disciplina è contenuta nella Del. 237/2000 dell'Autorità. Detta deliberazione dispone, in particolare, il superamento delle previgenti tariffe sociali, che sono state modificate in "contributi" alle spese sostenute dai clienti in condizioni economiche disagiate; ciò con esplicito riferimento agli anziani ed ai disabili. L'ente chiamato ad erogare tali contributi è, nel rispetto del principio di sussidiarietà, il comune, che, per disporre delle risorse necessarie a tale attività, può richiedere all'esercente dell'attività di distribuzione, l'applicazione di un'aliquota tariffaria addizionale non superiore all'1%. La destinazione dei contributi deve avvenire, da parte del Comune, con riferimento ai consumi di base tenendo conto dell'ISEE.

Ad oggi risulta che solo il comune di Firenze abbia attivato, in Toscana, tale possibilità chiedendo alla azienda del gas un contributo, che è stato distribuito, nell'anno 2005, a circa 1300 anziani.

* * *

Il capo IX Disposizioni di indirizzo e concorso regionale agli investimenti detta disposizioni di indirizzo e per il concorso della Regione Toscana agli investimenti per l'infrastrutturazione e la realizzazione di impianti, e consta di due articoli volti a dettare disposizioni in materia di indirizzi regionali: l'articolo 24 e l'articolo 25 della pdl.

L'articolo 24 (Indirizzi e direttive regionali) al comma 1, stabilisce che la Giunta regionale stabilisce atti di indirizzo al fine di definire standard tecnologici ed informativi per poter garantire la circolazione e la diffusione tra tutti i soggetti interessati di ogni informazione e dato relativo al sistema dei servizi pubblici.

Si tratta, in altri termini, attraverso questi atti, di costruire un unico linguaggio informatico che assicuri la circolazione di tutte le informazioni possibili.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 10 della pdl obbliga i gestori dei servizi pubblici locali ad aderire alla rete telematica toscana di cui alla legge 1/2004, mediante la stipula di apposita convenzione.

L'articolo 24, comma 2, stabilisce che la Regione emana direttive per garantire la separazione contabile ed amministrativa, in caso di gestione servizi diversi: ciò per assicurare la massima trasparenza e conoscibilità anche dei dati contabili e amministrativi.

L'articolo 25, (investimenti per il servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti) prende le mosse dalla constatazione degli elevati costi necessari per la riorganizzazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.

La constatazione risulta dalle stime effettuate in base alle programmazioni effettuate dalle competenti Autorità di Ambito ad oggi esistenti, e dalla considerazione che anche gli investimenti futuri finalizzati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti devono introdurre innovazioni importanti e di sicuro rilievo per l'intera Regione, sul fronte delle problematiche ambientali oggi considerate fondamentali da tutta l'Unione europea, quali ad esempio

- a) il risparmio energetico,
- b) la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e delle relative aree di approvvigionamento,
- c) il potenziamento della raccolta differenziata,
- d) lo sviluppo del mercato delle materie recuperabili,
- e) la minimizzazione dell'uso delle discariche,
- f) il recupero energetico dai rifiuti attraverso l'impiego delle migliori ed innovative tecnologie, perseguendo in ogni caso l'autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani in ogni Ambito Territoriale Ottimale.

Qualora l'integrale copertura dei costi di investimento fosse perseguita tramite il solo regime tariffario, la crescita potrebbe rivelarsi estremamente gravosa e incidere pesantemente sulla sostenibilità del costo di accesso al servizio, soprattutto per le utenze più svantaggiate, nei cui confronti anche le sopracitate forme di tutela potrebbero essere parzialmente efficaci.

Data quindi l'impellente necessità di forti investimenti nei settori di cui si tratta e considerate le pesanti ricadute dei medesimi in termini di aumenti tariffari, occorre che la Regione, in considerazione della valenza ambientale e sociale dei servizi di cui si tratta, si attivi direttamente e svolga azioni di sensibilizzazione presso gli altri livelli istituzionali (Stato ed enti locali), al fine di reperire risorse da destinare alla costituzione di fondi per investimenti "integrativi", da escludere dal computo della tariffa.

Ciò premesso, l'articolo 25 stabilisce la possibilità per la Regione di concorrere finanziariamente a determinate spese di investimento, stabilendo, al contempo, le condizioni da rispettare affinché tali interventi non alterino l'equilibrio economico e finanziario stabilito nel contratto o nelle convenzioni ed affinché gli stessi non si configurino come aiuti di Stato.

Il concorso finanziario è dichiarato infatti ammissibile per la realizzazione di infrastrutture e impianti, nonché per l'acquisto di attrezzature e macchinari di proprietà pubblica a condizione che a ciò corrispondano effetti calmieranti sulle tariffe oppure che sia assicurata, in caso di criticità di natura ambientale e sanitaria, la realizzazione di ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nel piano di ambito.

Titolo II– Norme per la tutela delle risorse idriche

Il titolo secondo della pdl “Norme per la tutela delle risorse idriche” detta disposizioni circa l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo primo.

La disciplina contenuta nel titolo secondo costituisce sostituzione e aggiornamento della L.R. 81/ 95 “norme di attuazione della Legge 36/94” e della L.R.26/97 “norme di indirizzo per l’organizzazione del servizio Idrico Integrato in attuazione degli art. 11 e 12 della legge 36/94”, delle quali si prevede l’abrogazione.

L’Art. 141 del D.Lgs 152/2006 al comma 2 definisce quale Servizio Idrico Integrato l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e stabilisce altresì che tale servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Il Servizio idrico Integrato, così come sopra definito, assume da un lato una forte valenza sociale e sanitaria in quanto assicura la fornitura di un servizio essenziale alla vita dei cittadini, dall’altra ha strette connessioni con le tematiche ambientali quali la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa: infatti insieme ad industria e agricoltura si configura quale uno dei comparti di utilizzo della risorsa idrica presente in natura con caratteristiche di priorità nell’uso della risorsa rispetto agli altri due comparti.

Il presente titolo secondo in particolare dispone:

- L’individuazione del nuovo Ambito Territoriale Ottimale regionale comprendente tutti i comuni della Toscana;
- Norme concernenti l’assetto organizzativo dell’ATO;
- Norme concernenti le fasi di costituzione dell’ATO con previsione di poteri regionali sostitutivi;
- Norme concernenti i rapporti tra ATO e gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Norme concernenti la pianificazione di Ambito;
- Norme volte ad assicurare il raccordo ed il coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione;
- Funzioni Regionali di indirizzo e controllo.

La principale innovazione del titolo secondo è contenuta **all’articolo 27 (Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato)** che prevede l’istituzione, in luogo degli attuali 6 ambiti territoriali ottimali, di un unico ambito ottimale denominato “ATO Toscana” comprendente tutti i Comuni della Toscana.

Il comma 2 dello stesso articolo fa comunque salva la possibilità, per la Giunta regionale, di costituire ambiti interregionali previa stipula di appositi accordi con le regioni limitrofe, ove ciò risulti funzionale ad una migliore, più economica, efficiente ed efficace organizzazione del servizio idrico integrato. Un esempio di ciò è dato dai Comuni di Marrani, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio che, presentando caratteristiche geografiche simili a quelle dei comuni confinanti della regione Emilia Romagna, risultano pertanto più utilmente accorpate con questi ultimi ai fini dell'organizzazione del servizio di cui si tratta.

La proposta di accorpamento degli attuali 6 ATO è finalizzata a perseguire **l'ottimizzazione della programmazione della gestione del servizio e garantire migliori prestazioni ai cittadini attraverso la realizzazione di economie di scala ed un più efficace controllo sulla gestione.**

La scelta dell'individuazione di un unico ATO risulta inoltre coerente con le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 147 del D.Lgs 152/06.

Dal punto di vista morfologico il territorio della Regione Toscana è caratterizzato dalla presenza di un bacino idrografico di dimensioni maggiori che copre quasi la metà del territorio toscano e di alcuni altri bacini idrografici di dimensioni minori tali da non permettere, se considerati da soli, adeguate dimensioni gestionali.

A livello idrogeologico poi la situazione è molto più complessa in quanto i confini degli acquiferi sotterranei spesso non coincidono con quelli del bacino idrografico.

Le risorse sotterranee di maggior pregio, e quindi di maggior importanza per scopi idropotabili, non si risultano localizzate in modo omogeneo sul territorio toscano: in estrema sintesi le zone appenniniche e pre-appenniniche sono più ricche di acqua di buona qualità, mentre le zone costiere presentano problematiche maggiori sia di tipo qualitativo che quantitativo.

A conferma di ciò il sistema di approvvigionamento degli acquedotti pubblici già da tempo prevede il ricorso a risorse localizzate in bacini diversi e in ATO diversi da quelli di utilizzo e si prevede che il fenomeno dei cambiamenti climatici renda sempre più necessario superare l'ottica dei confini amministrativi e geografici al fine di migliorare la flessibilità di risposta del servizio pubblico in relazione a periodi di scarsa piovosità.

Al fine di garantire la snellezza del sistema di governo dell'Ato regionale ed al contempo l'effettiva partecipazione dei comuni alle sue attività favorendo il coinvolgimento del territorio, **l'Articolo 26 (Conferenze territoriali della Toscana)** prevede la costituzione di 6 Conferenze Territoriali composte dai sindaci dei comuni appartenenti agli attuali ambiti territoriali ottimali. Tale istituzione risponde inoltre all'esigenza di assicurare una opportuna fase di transizione alla nuova realtà dell'Ato unico.

In altri termini, l'intera regione è organizzata un **unico ambito territoriale ottimale, tuttavia, i comuni mantengono la capacità di partecipare attivamente alla definizione delle scelte che attengono all'organizzazione del servizio idrico integrato attraverso specifiche Conferenze territoriali.**

Le competenze delle suddette Conferenze riguardano infatti :

- L'elezione di n. 5 rappresentanti che parteciperanno all'assemblea dell'ATO in rappresentanza del territorio di ciascuna conferenza;
- L'elezione di un sindaco deputato a partecipazione alla conferenza istituzionale di cui all'articolo 36 della pdl;
- La definizione dell'elenco degli interventi e delle relative priorità, nonché le tariffe del servizio, da proporre all'Autorità di ATO per la predisposizione del piano di Ambito;
- La proposta di interventi necessari per il superamento delle criticità idropotabili e depurative sul territorio di competenza con definizione delle priorità.

Al fine di tutelare i piccoli comuni, le deliberazioni delle conferenze sono prese a maggioranza assoluta dei loro componenti ed a condizione che questi rappresentino almeno i due terzi della popolazione, nonché il trenta per cento dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Tali quote possono essere modificate mediante accordo sottoscritto da tutti i membri della conferenza, purché il nuovo assetto risulti basato sulla popolazione e sull'estensione territoriale e risulti idoneo a garantire in modo equo le diverse esigenze del territorio.

Al fine di garantirne l'effettivo funzionamento, l'Autorità di ATO mette a disposizione delle conferenze territoriali le strutture tecniche e logistiche necessarie per il buon funzionamento delle conferenze, secondo quanto stabilito all'articolo 26, comma 7.

Si sottolinea infine che i membri delle Conferenze, come del resto per i componenti dell'Assemblea di Ato, non percepiscono indennità per la partecipazione alle riunioni; ciò al fine di garantire il contenimento dei costi di funzionamento della pubblica amministrazione, in armonia con le previsioni della finanziaria.

Gli **articoli da 28 a 32** regolano l'assetto organizzativo dell'ATO:

Nell'art. 28 (Autonomia e organizzazione dell'autorità di ambito) si dispone che l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale sia dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa.

L'Autorità di ambito è dotata altresì di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, da eventuali conferimenti in natura e acquisizioni dirette effettuate dall'Autorità.

I comuni possono anche conferire beni materiali, secondo la disciplina del Codice Civile.

Non varia, rispetto agli attuali ATO, la forma di costituzione del nuovo ATO prevista **all'Art. 30 (modalità di costituzione dell'ATO)**, comma 1.

L'autorità di ATO si costituisce nella forma del consorzio così come tale forma risulta disciplinata dall'Art.31 del D.Lvo 267/2000.

I tempi per la costituzione del nuovo ATO sono definiti **agli articoli 29 e 30 (Modalità di costituzione dell' autorità di ATO):**

- entro 90 giorni dalla data di approvazione della pdl, la Giunta Regionale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie, approva lo statuto tipo
- entro 45 giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo, il Comune con maggior numero di abitanti convoca la conferenza dei Comuni per la predisposizione dello schema di statuto da sottoporre poi ai consigli comunali per la relativa approvazione;
- entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore della pdl i Comuni costituiscono il Consorzio.

E' da sottolineare che, in base a quanto specificato all'articolo 29, comma della pdl, la nuova autorità di ATO subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli ATO già esistenti.

Inoltre, si evidenzia per completezza che, come puntualizzato all'articolo 56 della pdl, il personale a tempo determinato ed indeterminato in servizio presso le ATO già esistenti è **trasferito alla nuova Autorità d'ambito , mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento.**

L'Art.31 (organi dell'autorità di ATO) individua gli organi dell'Autorità di Ambito che sono:

- l'Assemblea dei rappresentanti costituita da 30 rappresentanti, n.5 per ogni Conferenza territoriale
- il Consiglio di Amministrazione composto al massimo da n.7 membri, **di alta e riconosciuta professionalità**
- il Presidente dell'ATO
- Il Direttore
- Il Collegio dei revisori

L'articolo 32 (Composizione dell'assemblea) definisce le modalità di controllo dell'Assemblea di ATO ed introduce lo Statuto quale strumento che identifica le quote di rappresentanza di ciascuna conferenza territoriale, da definire in base alla popolazione e all'estensione del territorio, garantendo un'adeguata rappresentatività delle esigenze del territorio.

L'Art.33 (competenze dell'Autorità di ATO) definisce le competenze dell'Autorità di Ambito che in stretta aderenza a quanto prevede il D.Lvo 152/2006 e in analogia alle funzioni già oggi svolte dai sei ATO, si sostanzia nell'attività di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio nonché nell'affidamento della gestione stessa.

L'Autorità di ATO può modificare, nella predisposizione del Piano di Ambito, l'elenco degli interventi e delle relative priorità, nonché le tariffe, come proposte dalle Conferenze dei Sindaci, soltanto a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'assemblea e, comunque, dandone espressa e documentata motivazione.

Oltre alle funzioni sopra richiamate la norma affida all'Autorità d'ambito precise altre competenze in tema di.

- Approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano di ambito, anche ai fini di cui all'Art.9 della L.R.30/2005 disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- Definizione delle misure per l'ottimizzazione della rete del sistema del servizio idrico integrato;
- Segnalazione e richiesta dello stato di emergenza idropotabile;
- Servizi di prossimità ai cittadini, alle imprese e agli enti locali;
- Redazione e presentazione al Consiglio Regionale di una relazione annuale avente ad oggetto lo stato di attuazione del piano di ambito in termini di interventi realizzati, grado di raggiungimento degli obiettivi, livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti, sintesi del conto economico.

L'articolo 34 (Misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato) definisce i contenuti dei Piani di Ambito per l'ottimizzazione delle reti acquedottistiche e per la riduzione delle perdite di rete, peraltro riproducendo sostanzialmente i contenuti dell'articolo 7 ter della lr 81/1995.

In riferimento all'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato la presente legge prevede, in parallelo alla costituzione di un unico ATO, l'affidamento del servizio ad un unico soggetto gestore (**Art.35 - gestore unico del servizio idrico integrato**): ciò in aderenza ai principi del D.Lvo.152/06 che, all'art.150, prevede l'unitarietà della gestione con la finalità di aumentare i livelli di efficienza ed efficacia del servizio ed altresì in continuità con quanto già previsto nella normativa regionale ad oggi vigente

(cfr. nella legge regionale 81/1995) **che prevede l'unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale.**

Analogamente al sistema attuale, i rapporti tra autorità di ambito e gestore sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare redatti sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale.

Il quadro sopra delineato è completato **dall'Art. 36 (conferenza interistituzionale per la tutela della risorsa idrica)** che prevede l'istituzione di una Conferenza interistituzionale composta dal presidente dell'Autorità di ATO o suo delegato, un sindaco eletto da ciascuna conferenza territoriale, dai presidenti delle Province o loro delegati, dal presidente della Regione o suo delegato che la presiede.

La Conferenza interistituzionale, composta, come visto, solo da organi politici dei diversi enti interessati **costituisce la sede istituzionale necessaria per la concertazione e la codecisione delle politiche** in tema di tutela della risorsa idrica.

L'articolo 37 (Piano di tutela delle acque) dispone che il piano di tutela delle Acque è piano di settore in relazione agli strumenti di programmazione regionale.

In quanto piano di settore, ai sensi dell'articolo 10 della l.r.49/1999 ed altresì ai sensi dell'art.10 della l.r.1/2005, esso è approvato secondo il procedimento di cui al titolo II della L.R. 1/2005.

In tale piano, si definiscono, in attuazione di quanto previsto nel d.lgs.152/2006, tutte le caratteristiche principali concernenti le risorse idriche della Regione ed in relazione alle medesime si definiscono le misure da adottare a tutela di esse (quali, ad esempio, interventi di bonifica dei corpi idrici, misure di prevenzione dall'inquinamento, ecc.). In esso si definiscono altresì gli ulteriori gli indirizzi e le prescrizioni specificatamente per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse idriche, concernenti, in particolare:

1. il risparmio idrico;
2. la costituzione di riserve;
3. il rilascio delle concessioni di derivazione di interesse regionale ovvero sovraprovinciale;
4. misure di protezione degli acquiferi o delle sorgenti.

L'articolo 38 (procedimento per l'approvazione del Piano di Tutela delle acque) definisce le modalità di approvazione del Piano di tutela.

Lo strumento di programmazione dell'autorità di Ambito è il piano di Ambito così come previsto all'Art.149 del D.Lgs. 152/06; **l'Art.39 (Piano di Ambito)** della presente legge ne integra i contenuti prevedendo tra questi anche il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da attuate in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile, con i medesimi contenuti già previsti dalla previgente normativa.

Gli articoli 40, 41 e 42 definiscono il procedimento per l'approvazione dei piani aventi ad oggetto le risorse idriche: essi sono il piano provinciale per la gestione degli usi della risorsa idrica, i cui contenuti sono definiti all'articolo 14 bis della legge 91/1998, ed il piano di ambito disciplinato all'articolo 39 della pdl.

Detto procedimento è una importantissima innovazione della pdl.

Esso è volto ad assicurare l'integrazione delle politiche afferenti alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, proprie dei vari livelli istituzionali, che definiscono e decidono il contenuto dei piani mediante il ricorso a specifico accordo interistituzionale per l'approvazione degli stessi.

Per il piano provinciale degli usi, **i soggetti necessari dell'accordo sono Regione, Ato e provincia territorialmente interessata; per il piano di ambito sono Regione, Ato e province.**

Tali soggetti sono definiti "soggetti necessari" in quanto, senza il loro assenso, il piano **non può essere approvato.**

Ciò vuol dire che il potere della Regione risulta rafforzato nella presente pdl rispetto a come lo stesso si configurava nella l.r. 81/1995.

La Regione partecipa all'accordo al fine di verificare la conformità dei piani agli obiettivi ed alle priorità stabilite negli atti di programmazione regionali e, per il piano di ambito, agli indirizzi dettati dalla Regione all'autorità di ambito ai sensi dell'articolo 44 della pdl.

Momenti salienti della procedura di approvazione dei suddetti piani sono i seguenti:

- convocazione di apposita conferenza di servizi tra le strutture tecniche della amministrazioni interessate, a fine di esaminare il progetto di piano predisposto dall'amministrazione procedente;
- stipulazione di apposita intesa preliminare contenente condizioni e prescrizioni per la definizione del piano;
- ratifica dell'intesa da parte degli organi competenti delle rispettive amministrazioni;
- adozione del piano da parte dell'amministrazione competente e relativo deposito per 30 giorni, raddoppiabili in relazione alla complessità dello stesso;
- convocazione di una nuova conferenza di servizi tra i soggetti partecipanti all'intesa finalizzata alla conclusione definitiva dell'accordo interistituzionale, che tiene conto delle osservazioni eventualmente pervenute;
- ratifica dell'accordo da parte degli organi competenti delle rispettive amministrazioni;
- approvazione del piano in conformità all'accordo da parte dell'amministrazione competente.

Ove, nel corso della conferenza di servizi, si ravvisi la necessità di variare strumenti di pianificazione territoriale, l'accordo istituzionale ha valenza di accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.

L'articolo 43 (Investimenti per la tutela della risorsa idrica) dispone che l'allocatione delle eventuali risorse regionali rese disponibili per la realizzazione di infrastrutture, impianti, attrezzature o macchinari di cui all'art. 25 (investimenti per il servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti) sia effettuata in base ai criteri, modalità e priorità definite dal Piano regionale di Azione Ambientale.

L'articolo 44 (funzioni regionali di indirizzo) prevede che la Regione detta indirizzi all'autorità di Ato, in coerenza con le previsioni del piano di indirizzo territoriale, del piano regionale di azione ambientale, del piano regionale di sviluppo e degli altri Piani di Settore.

L'Art. 45 (disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato) riproduce integralmente il contenuto dell'articolo 8 bis della l.r. 81/1995 (integralmente abrogata), volto a stabilire norme per la riduzione dei consumi ed il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve.

L'Art.46 (funzioni regionali di controllo e poteri sostitutivi) stabilisce funzioni di controllo sull'attività dell'Autorità di Ambito da parte della Regione, che attengono alla verifica dei tempi di approvazione del piano di ambito ed all'attuazione dello stesso in relazione alle previsioni degli atti di programmazione regionale. A ciò corrisponde, in caso di rilevati inadempimenti, il potere della Regione di provvedere in via sostitutiva ai sensi delle leggi regionali 88/98 e 53/2001.

L'Art.47 (poteri sostitutivi – nomina di un Commissario) detta una apposita disciplina per la nomina di un commissario che provveda in via sostitutiva ai vari adempimenti previsti a carico dei comuni e dell'autorità di Ato, al fine della costituzione della stessa autorità nei tempi previsti dalla pdl.

Il commissario è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa apposita diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni. Può essere nominato commissario ad acta, il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi abbia svolto funzioni di presidente di Autorità di Ato.

Il titolo terzo della pdl detta norme finali e transitorie detta transitorie e

L'articolo 48 (**Norma Finanziaria**) dispone l'allocatione delle risorse regionali disponibili sul PIR 1.6 del PRS 2006-2010 per la realizzazione delle attività e delle iniziative previste dalla presente PdL; gli altri articoli della pdl sono volti a disporre le necessarie abrogazioni (tra cui la LR 26/1997 e della LR 81/1995, che disciplinano

il servizio idrico integrato), nonché ad apportare le necessarie modifiche alle leggi dei settori interessati, tra cui, in particolare, la l.r 42/98 in materia di trasporto pubblico locale, al fine di adeguarla alla istituzione della Autorità regionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, abrogando l'Osservatorio regionale dei trasporti.

NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1998, N.25 (NORME PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI), ALLA
LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998, N.42 (NORME PER IL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE), ALLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2005, N.30
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA
UTILITÀ) ED ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006, N.20 (NORME
PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO).

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Finalità

Titolo I

Disposizioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica

Capo I

Disposizioni generali

Art.3 - Azioni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici locali

Capo II

Disposizioni integrative sull'affidamento dei servizi

Sezione I

Gestore del servizio selezionato con gara

Art.4 - Gara per l'individuazione del gestore del servizio

Art.5 - Determinazione della base d'appalto e aggiudicazione del servizio

Sezione II

Società miste di gestione del servizio

Art.6 - Obbligo di maggioranza pubblica azionaria nelle società miste di gestione del servizio idrico integrato

Art.7 - Gara per l'individuazione del socio privato nelle società miste di gestione dei servizi diversi dal servizio idrico integrato

Art. 8 - Contenuti degli atti di gara e criterio di aggiudicazione

Sezione III

Commissioni di valutazione delle offerte

Art.9 - Nomina e funzionamento delle commissioni di valutazione delle offerte

Capo III

Disposizioni sullo svolgimento del servizio

Art.10 - Disposizioni in materia di contratto o convenzione di servizio

Capo IV

Norme a tutela della qualità e sicurezza del lavoro

Art.11 - Obblighi a tutela del personale dipendente

Capo V

Disposizioni sull'autorità regionale e sulla partecipazione degli utenti

Sezione I

L'autorità regionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art.12 - Istituzione dell'autorità regionale

Art.13 - Compiti dell'autorità regionale dei servizi pubblici locali

Art.14 - Comitato consultivo dell'autorità

Art.15 - Regolamento di attuazione

Sezione II

Disposizioni sulla partecipazione degli utenti

Art.16 - Consulte

Art. 17 - Compiti delle consulte

Art.18 - Obblighi inerenti all'informazione

Art.19 - Sportelli unici per la fruizione dei servizi pubblici locali

Capo VI

Norme sulla tutela degli utenti

Art.20 - Carta della qualità dei servizi

Art. 21 - Qualificazione della vigilanza e del controllo sui servizi

Capo VII

Disposizioni in materia di cooperazione e associazionismo degli utenti

Art. 22 - Incentivi alla cooperazione e all'associazionismo

Capo VIII

Norme in materia di omogeneità e di equità tariffaria

Art.23 - Linee guida regionali per le articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti

Capo IX

Disposizioni di indirizzo e concorso regionale agli investimenti

Art.24 - Indirizzi e direttive regionali

Art.25 - Investimenti per il servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti

TITOLO II

Norme per la tutela delle risorse idriche

Capo I

Soggetti istituzionali

Sezione I

Conferenze territoriali e ATO

Art.26 - Conferenze territoriali della Toscana

Art.27 - Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato

Art.28 - Autonomia e organizzazione dell'autorità di ambito

Art.29 - Costituzione dell'autorità di ATO

Art.30 - Modalità di costituzione dell'autorità di ATO

Art.31 - Organi dell'autorità di ATO

Art.32 - Composizione dell'assemblea

Art.33 - Competenze dell'autorità di ATO

Art.34 - Misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

Art. 35 - Gestore del servizio idrico integrato

Sezione II

Conferenza interistituzionale

Art.36 - Conferenza interistituzionale per la tutela della risorsa idrica

Capo II

Piani di tutela della risorsa idrica e procedimenti di approvazione

Art.37 - Piano di tutela delle acque

Art.38 - Procedimento per l'approvazione del piano di tutela delle acque

Art.39 - Piano di ambito

Art.40 - Procedimento per l'approvazione dei piani aventi ad oggetto le risorse idriche

Art.41 - Procedimento per l'accordo interistituzionale

Art.42 - Conclusione e approvazione dell'accordo

Capo III

Funzioni regionali

Art.43 - Investimenti per la tutela della risorsa idrica

Art.44 - Funzioni regionali di indirizzo

Art.45 - Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Art. 46 - Funzioni regionali di controllo e poteri sostitutivi

Art. 47 - Poteri sostitutivi. Nomina di un commissario

TITOLO III

Norme finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 48 - Norma finanziaria

Capo II

Modifiche legislative

Art.49 - Modifiche all'articolo 24 della l.r.25/1998

Art.50 - Modifiche all'articolo 21 della l.r.42/1998

Art.51 - Modifiche all'articolo 23 della l.r.42/1998

Art.52 - Modifiche all'articolo 4 della l.r.30/2005

Capo III

Abrogazioni

Art.53 - Abrogazione della l.r.26/1997

Art.54 - Abrogazione della l.r.81/1995

Art.55 - Abrogazione dell'articolo 7 della l.r.20/2006

CAPO IV

Disposizioni transitorie

Art. 56 - Norma transitoria

Art.57 - Disposizioni transitorie relative al personale

Art.1
Oggetto

1. Il titolo I della presente legge detta disposizioni in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra cui:

a) il servizio idrico integrato, di cui all'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

b) il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d) del d.lgs152/2006 e disciplinato ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e dalla legge regionale 22 novembre 2007, n.61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e norme per la gestione integrata dei rifiuti).

2. Le disposizioni di cui al titolo I della presente legge si applicano altresì:

a) al servizio di distribuzione del gas, come definito dall'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), fermo restando il rispetto delle disposizioni emanate dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze, limitatamente agli articoli 3, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 24, comma 1.

b) al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, come definito dall'articolo 2, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) limitatamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo V, sezione I, ed al capo VII;

c) al servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 luglio 1998, n.42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, limitatamente alle disposizioni di cui al titolo I, capo V ed agli articoli 3, 22 e 24.

3. Il titolo II della presente legge ha ad oggetto la disciplina del servizio idrico integrato e detta altresì disposizioni a tutela della risorsa idrica.

Art.2 Finalità

1. Tenuto conto della rilevanza pubblica dei servizi disciplinati dalla presente legge, la Regione persegue le seguenti finalità:
 - a) aumentare la qualità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, anche attraverso una maggiore liberalizzazione dei servizi pubblici diversi dal servizio idrico integrato, salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale, con particolare riferimento alla tutela degli acquiferi montani;
 - b) assicurare la partecipazione degli utenti dei servizi pubblici locali garantendo loro funzioni di proposta in ordine alla programmazione e al controllo, ed altresì la tutela dei loro diritti ed interessi;
 - c) favorire forme di associazionismo e di cooperazione tra gli utenti dei servizi disciplinati dalla presente legge;
 - d) potenziare il monitoraggio e la vigilanza sui servizi pubblici locali, nonché la diffusione delle conoscenze, anche attraverso la creazione di una apposita autorità regionale, disciplinata dalle disposizioni di cui al capo V, sezione I;
 - e) definire linee guida regionali volte ad integrare la disciplina nazionale per favorire la creazione di sistemi tariffari equi ed omogenei sul territorio regionale, anche attraverso la definizione di tariffe sociali agevolate;
 - f) potenziare la funzione di indirizzo e controllo regionale anche al fine di garantire la più adeguata localizzazione ed utilizzazione degli impianti, ed il necessario coordinamento dell'azione degli enti affidanti;
 - g) favorire l'innovazione tecnologica nei processi di produzione e nell'erogazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - h) promuovere l'interoperabilità dei sistemi informativi dei soggetti gestori dei servizi tra loro e con quelli degli enti affidanti;
 - i) in considerazione della particolare rilevanza pubblica del servizio idrico integrato, definire l'ambito territoriale ottimale unico del servizio idrico integrato al fine di rafforzare la funzione di regolazione ed ottimizzare l'impiego delle risorse naturali e favorire la perequazione delle zone svantaggiate;
 - j) in considerazione dell'istituzione dell'ambito unico ai sensi della lettera i), promuovere l'aggregazione dei soggetti gestori già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e statali vigenti in materia;
 - k) stabilire forme e modi di cooperazione per assicurare un'efficace programmazione del servizio idrico integrato;

- l) favorire i processi e le iniziative di tutela, di qualificazione e formazione dei lavoratori;
- m) controllare lo sviluppo delle tariffe relative al servizio idrico integrato e dei rifiuti, anche attuando politiche finanziarie a sostegno dei programmi degli investimenti dei gestori, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25 ed altresì con particolare riferimento alle zone montane.

Titolo I
Disposizioni
sui servizi pubblici locali a rilevanza economica

Capo I
Disposizioni generali

Art.3
Azioni per lo sviluppo e la qualificazione
dei servizi pubblici locali

1. Mediante le azioni previste al comma 2 del presente articolo, la Regione assicura il perseguimento delle finalità elencate all'articolo 2 ed altresì degli obiettivi posti, in materia di servizi pubblici locali, negli atti regionali di pianificazione e di programmazione.
2. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi pubblici locali migliorandone la qualità complessiva, la Regione, oltre a quanto disciplinato dalla normativa di settore, promuove la stipula di appositi protocolli d'intesa, intese, accordi, convenzioni e accordi di programma con gli enti locali e con gli altri soggetti interessati.
3. Con gli atti di cui al comma 2, la Regione persegue in particolare i seguenti obiettivi:
 - a) la individuazione di sistemi tariffari equi ed omogenei a livello regionale, nonché la creazione di tariffe agevolate per categorie ed aree svantaggiate, anche attuando politiche finanziarie a sostegno dei programmi di investimento dei gestori, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25;
 - b) il potenziamento dell'informazione e della partecipazione degli utenti;
 - c) l'integrazione e l'interoperatività dei sistemi informativi;
 - d) la creazione di sportelli unici per la fruizione dei servizi;
 - e) il potenziamento delle forme di tutela degli utenti;
 - f) la promozione delle forme di cooperazione tra gli utenti;
 - g) la promozione di buona e qualificata occupazione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h) la promozione di buone pratiche ambientali e di ecoefficienza.

Capo II
Disposizioni integrative sull'affidamento dei servizi

Sezione I
Gestore del servizio selezionato con gara

Art.4
Gara per l'individuazione del gestore del servizio

1. Tenuto conto delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica previste dall'articolo 113, comma 5 del d.lgs. 267/2000, ove gli enti affidanti provvedano ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera a) di tale decreto, le gare sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di sicurezza e di adeguata distribuzione sul territorio definiti dagli enti affidanti, nel rispetto degli atti di programmazione di settore.
2. Il bando di gara, a cui è allegato lo schema del contratto o della convenzione da stipulare, specifica i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che l'impresa deve possedere ai fini della partecipazione alla gara, con particolare riferimento alle precedenti esperienze relative ai medesimi o a servizi analoghi a quello di cui si tratti.
3. Alla scadenza del contratto o della convenzione, la società affidataria garantisce la regolare continuità nella gestione ed erogazione del servizio fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.
4. Ove alla gara partecipino consorzi stabili, associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti, consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (Norme per l'applicazione del regolamento n.85/2137/CE relativo all'istituzione del gruppo europeo di interesse economico (GEIE)), ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428), il bando di gara può stabilire l'obbligo per il soggetto aggiudicatario di costituire una società nelle forme previste al libro V, titolo V, capi V e VII del codice civile e libro V, titolo VI del codice civile, nonché di costituire un consorzio in forma di società per azioni o a responsabilità limitata e di operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, prima della stipulazione del contratto; ciò ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio medesimo nei confronti dell'ente affidante.

Art. 5
Determinazione della base d'appalto
e aggiudicazione del servizio

1. Nel capitolato speciale relativo alle gare di cui all'articolo 4, ai fini della determinazione della base d'appalto, si tiene conto specificamente, oltre che dei costi di cui all'articolo 11, comma 2, anche dell'incidenza dei costi connessi ai seguenti fattori:

- a) livello di qualità e sicurezza in riferimento alle caratteristiche del prodotto e alle modalità della prestazione del servizio;
- b) piani di investimento per lo sviluppo, il potenziamento, il rinnovo e la manutenzione delle reti e degli impianti, nel caso in cui l'erogazione del servizio sia affidata unitamente alla gestione della rete e degli impianti;
- c) riduzione del corrispettivo eventualmente dovuto dagli enti affidanti;
- d) entità delle tariffe;
- e) fattori di innovazione tecnologica e gestionale, con particolare riferimento a quelli che valorizzano l'uso sostenibile delle risorse, la salvaguardia dell'ambiente e le relazioni con gli utenti;
- f) misure per la sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto a quelle già obbligatorie per legge;
- g) misure volte alla riduzione dei rischi e dei disagi per la popolazione.

2. Nelle gare di cui all'articolo 4, l'ente affidante provvede all'aggiudicazione del servizio utilizzando preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto dei fattori di cui al comma 1 del presente articolo.

Sezione II
Società miste di gestione del servizio

Art.6
Obbligo di maggioranza pubblica azionaria
nelle società miste
di gestione del servizio idrico integrato

1. Tenuto conto delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica previste dall'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 267/2000, ove l'ente affidante provveda all'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b) di tale decreto, la quota azionaria di partecipazione dello stesso alla società

mista di gestione, è in ogni caso pari almeno alla maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art.7

Gara per l'individuazione del socio privato nelle società miste di gestione dei servizi diversi dal servizio idrico integrato

1. Tenuto conto delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica previste dall'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 267/2000, ove gli enti affidanti provvedano ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b) di tale decreto, le gare per l'affidamento del servizio tramite individuazione del socio privato sono indette per una quota azionaria non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento del capitale sociale della società di gestione del servizio.
2. Una quota percentuale di capitale sociale della società di gestione del servizio può essere destinata ad azionariato diffuso in favore degli utenti del servizio o dei lavoratori della società di gestione, anche in forma associata, fatte in ogni caso salve le percentuali minime pubbliche e private delle quote azionarie previste al comma 1.

Art. 8

Contenuti degli atti di gara e criterio di aggiudicazione

1. Qualora si proceda mediante indizione di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera b), del d.lgs.267/2000, al bando predisposto ai fini dell'espletamento della gara è allegato, unitamente allo schema del contratto o della convenzione da stipulare, lo statuto della società mista di gestione del servizio, che contiene specificamente la disciplina dei rapporti tra azionisti pubblici e privati.
2. Alla scadenza del contratto o della convenzione, la società affidataria garantisce la regolare continuità della gestione ed erogazione del servizio fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.
3. Gli atti di cui al comma 1, oltre ai requisiti dell'impresa previsti dall'articolo 4, comma 2, specificano la natura e le caratteristiche del servizio da gestire e prevedono l'aggiudicazione della gara nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5.
4. Il bando di gara e lo schema di contratto di cui al comma 1 prevedono espressamente che il trasferimento della partecipazione azionaria da parte del socio privato per la durata prevista dal contratto costituisce causa di risoluzione del contratto stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2.

Sezione III
Commissione di valutazione delle offerte

Art.9
Nomina e funzionamento
della commissione di valutazione delle offerte

1. La valutazione dell'offerta per l'aggiudicazione delle gare indette ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs.267/2000, nonché per l'aggiudicazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è demandata ad una commissione giudicatrice nominata dall'ente affidante e composta da un numero dispari, non superiore a 5, di esperti nel servizio oggetto della gara.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta da un dirigente dell'ente affidante, da esso nominato. I commissari diversi dal presidente non possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al servizio oggetto della gara.
3. Ai membri della commissione di cui al presente articolo, si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
4. I commissari esterni alla pubblica amministrazione sono selezionati tra esperti di riconosciuta professionalità nella materia dei servizi oggetto della gara.
5. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Capo III
Disposizioni sullo svolgimento del servizio

Art.10
Disposizioni in materia di contratto
o convenzione di servizio

1. Gli affidamenti dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono regolati da apposito contratto di servizio o convenzione.
2. I contratti ovvero le convenzioni di cui al comma 1 assicurano che i servizi siano erogati nel rispetto dei principi di universalità, accessibilità, uguaglianza, continuità, qualità e trasparenza, prevedendo in ogni caso, oltre a quanto eventualmente stabilito dalle normative nazionali:
 - a) la durata dell'affidamento,
 - b) gli standard quantitativi, qualitativi ed ambientali del servizio da erogare;

- c) l'obbligo del gestore di monitorare, sotto la diretta responsabilità dell'ente affidante, la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard stabiliti ai sensi della lettera b) e nella carta della qualità dei servizi di cui alla lettera t);
- d) l'entità della somma da destinare alle attività di cui alla lettera c).
- e) i criteri e le procedure per la determinazione delle tariffe da applicare, nel rispetto di quanto stabilito dalla leggi di settore e dalle linee guida di cui all'articolo 23;
- f) il corrispettivo eventualmente dovuto dall'ente pubblico o dal gestore del servizio e le modalità del pagamento;
- g) le inadempienze del gestore che danno luogo a rimborso o indennizzo dell'utente interessato;
- h) gli obblighi del gestore nei confronti dei lavoratori dipendenti, anche nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11;
- i) l'obbligo del gestore di comunicare all'ente affidante i dati concernenti il servizio, con particolare riferimento a quelli di cui alla lettera c), anche ai fini dell'implementazione delle informazioni da trasmettere all'autorità regionale istituita ai sensi dell'articolo 12;
- j) le modalità di rendicontazione delle attività da parte del gestore;
- k) l'obbligo del gestore di provvedere alla certificazione di bilancio ed alla separazione contabile, per ciascun servizio, e per ciascun ambito territoriale di affidamento, nonché per gli eventuali contributi erogati ai sensi dell'articolo 25;
- l) le modalità di controllo dell'ente affidante sulla erogazione del servizio e sul rispetto degli obblighi contrattuali, fermo restando l'obbligo del gestore di collaborare alla attivazione di ulteriori sistemi di controllo durante tutto il periodo di affidamento del servizio;
- m) le penalità in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali;
- n) le cause di risoluzione del contratto;
- o) l'obbligo del gestore di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;
- p) l'obbligo del gestore di aderire mediante la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana") alla rete telematica regionale toscana;
- q) il rispetto degli standard regionali per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza di cui alla l.r.1/2004, come definiti ai sensi dell'articolo 24, comma 1 con riferimento alle soluzioni tecnologiche ed informative;
- r) l'obbligo di mantenere i beni e le opere destinati al servizio in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione;
- s) il rispetto della vigente normativa in materia di acquisti verdi;
- t) l'obbligo del gestore di pubblicare e diffondere la carta della qualità del servizio nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 20;

u) la costituzione degli sportelli unici di cui all'articolo 19, mediante la stipulazione dell'apposita convenzione.

3. Nei casi in cui l'erogazione del servizio sia affidata unitamente alla gestione della rete o degli impianti, ove consentito dalle normative di settore, i contratti e le convenzioni, oltre a quanto stabilito al comma 2, determinano l'obbligo del gestore di mantenere gli stessi in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione, provvedendo alla loro consegna alla scadenza dell'affidamento, fermo quanto previsto dall'articolo 113, comma 9, del d.lgs. 267/2000.

4. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, per specifiche tipologie di servizi, lo schema tipo del contratto di servizio o della convenzione, che gli enti affidanti possono adottare, con eventuali adeguamenti.

5. Gli schemi tipo dei contratti di servizio o delle convenzioni approvati ai sensi del comma 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana (BURT)

Capo IV

Norme a tutela della qualità e sicurezza del lavoro

Art.11

Obblighi a tutela del personale dipendente

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 173, all'articolo 202, comma 6, nonché all'articolo 203, comma 2, lettera p) del d.lgs. 152/2006, nei capitolati di gara per l'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del d.lgs. 267/2000, sono inserite clausole espresse:

a) che assicurino al personale addetto al servizio, dipendente del gestore cessante, il passaggio alle dipendenze del nuovo gestore;

b) che assicurino ai lavoratori e per l'intero ciclo integrato dei servizi l'applicazione dei contratti collettivi di settore o di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, per la determinazione dell'importo a base di gara, si tiene conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al di sotto dei costi risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative, e degli accordi

integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; si tiene conto altresì dei costi di gestione e dell'utile d'impresa.

3. Prima dell'inizio del servizio, il gestore è tenuto a presentare il programma di sicurezza e prevenzione avente i contenuti dettati dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
4. I capitolati di gara relativi all'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge considerano causa di risoluzione del contratto la mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Capo V

Disposizioni sull'autorità regionale e sulla partecipazione degli utenti

Sezione I

L'autorità regionale dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica

Art.12

Istituzione dell'autorità regionale

1. Ferme restando le competenze delle autorità istituite e disciplinate dalla legge 14 novembre 1995, n.481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) presso il Consiglio regionale è istituita l'autorità regionale per il monitoraggio dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Essa è costituita da un collegio di tre membri, selezionati tra esperti di alta e riconosciuta professionalità nella materia dei servizi disciplinati dalla presente legge.
2. I membri dell'autorità sono nominati dal Consiglio regionale, a maggioranza qualificata, durano in carica sei anni e non possono essere rinnovati. Tra di essi il Consiglio regionale designa il presidente dell'autorità.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Consiglio regionale dota l'autorità, anche tramite intese con la Giunta, di mezzi e personale per lo svolgimento delle sue funzioni.

4. Le competenti strutture della Giunta regionale, delle agenzie e degli altri enti strumentali della Regione assicurano il necessario supporto all'autorità, di norma nell'ambito dei compiti ordinari ad esse istituzionalmente attribuiti. All'autorità è altresì assicurata la disponibilità e l'utilizzo delle basi dati documentarie della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali.

5. I membri componenti dell'autorità non possono esercitare, in favore della Regione, delle autorità degli ambiti territoriali ottimali (ATO), nonché dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali su base regionale, alcuna attività professionale o di consulenza avente ad oggetto la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), non possono far parte dell'autorità coloro che, al momento della nomina e nel biennio precedente abbiano avuto rapporti di lavoro dipendente con i soggetti gestori.

7. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità inerenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità, comprese le modalità di supporto di cui al comma 4 e di messa a disposizione delle basi documentarie. Nel regolamento sono inoltre disciplinate le modalità di rapporto tra l'autorità e le autorità di ATO, ovvero gli altri enti affidanti.

8. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce la misura dell'indennità di carica dei membri dell'autorità.

Art.13

Compiti dell'autorità regionale dei servizi pubblici locali

1. L'autorità provvede al monitoraggio sull'espletamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). A tal fine, esso si coordina con gli uffici del difensore civico regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'autorità provvede in particolare:
 - a) all'acquisizione dagli enti affidanti, tramite la rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004, di dati e informazioni relativi ai servizi pubblici locali;
 - b) all'analisi ed alla comparazione dei costi di produzione e del livello di qualità dei servizi erogati;

- c) all'analisi ed alle elaborazioni relativamente ai piani di investimento;
- d) all'analisi, alla comparazione ed alle elaborazioni relative alle tariffe dei servizi applicate dai soggetti gestori;
- e) all'analisi del patrimonio informativo relativo ai servizi pubblici locali, acquisito tramite le infrastrutture della rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004;
- f) allo studio ed alla valutazione comparata dei modelli organizzativi e di gestione sperimentati anche in altri ambiti territoriali;
- g) alla elaborazione degli standard di qualità dei servizi e alla realizzazione, con metodologie omogenee per tutto il territorio regionale, acquisizione e valutazione di indagini di soddisfazione degli utenti con specifico riferimento alla qualità dei servizi percepita;
- h) alla formulazione di proposte di linee guida per l'articolazione tariffaria di cui all'articolo 23;
- i) al supporto agli enti affidanti, nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite nella materia dei servizi oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle elaborazioni di cui alle lettere c), d) ed g);
- j) alla individuazione di situazioni di criticità nelle gestioni e nei rapporti tra enti affidanti e soggetti gestori anche sulla base di eventuali segnalazioni, provenienti dal comitato consultivo di cui all'articolo 14 e dalle consulte di cui all'articolo 16;
- k) alla pubblicazione sul sito informatico della Regione di una relazione annuale sullo stato dei servizi e sui risultati dell'attività svolta nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti. Tale relazione è anche inviata al Consiglio regionale, ai consigli provinciali e ai consigli comunali, nonché a tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.

3. Con specifico riferimento al servizio idrico integrato e a quello di gestione dei rifiuti, l'autorità provvede altresì:

- a) al controllo sulla corretta determinazione della tariffa effettuata dall'ATO, e dei relativi aggiornamenti, rispetto alla normativa vigente e alle linee guida regionali di cui all'articolo 23;
- b) al controllo sull'applicazione delle tariffe come determinate ai sensi della lettera a);
- c) alla proposta sulle direttive regionali di cui all'articolo 24 per la separazione contabile ed amministrativa;
- d) alla verifica dei costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, rispetto a quanto stabilito dagli atti di cui agli articoli 154, 161 e 238 del d.lgs.152/2006, provvedendo altresì al confronto tra detti costi e i costi analoghi in altri Paesi;
- e) al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi, richiedendo informazioni e documentazione ai gestori.

4. Sulle criticità rilevate a seguito delle attività di cui ai commi 2 e 3 l'autorità si esprime mediante apposita determinazione.

5. Le determinazioni dell'autorità espresse ai sensi del comma 4 sono trasmesse agli enti affidanti ai fini dell'esercizio, da parte degli stessi, dei poteri di vigilanza, di controllo, sanzionatori ovvero sostitutivi previsti dalle leggi di settore ovvero dai contratti.
6. Le determinazioni sono altresì trasmesse alla Regione che, nell'ambito delle sue competenze, si attiva al fine di sollecitare i necessari adempimenti degli enti affidanti, anche mediante apposita diffida, approvata dalla Giunta regionale, pubblicata sul BURT.
7. Ove siano rilevate inadempienze, la Regione provvede altresì ad esercitare i poteri sostitutivi ad essa spettanti previsti dalle normative statali e regionali di settore.
8. L'autorità assicura la diffusione e la pubblicizzazione adeguata delle informazioni di cui al comma 2 e delle segnalazioni e determinazioni di cui ai commi 5 e 6, anche mediante pubblicazione su un apposito sito informatico.
9. Sulla base della relazione di cui al comma 2, lettera k), l'autorità convoca, almeno una volta ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato dei servizi pubblici locali, finalizzata a diffondere, verificare e valutare le conoscenze acquisite ed i risultati raggiunti.

Art. 14
Comitato consultivo
dell'autorità

1. Presso l'autorità di cui all'articolo 12, è costituito il comitato consultivo dell'autorità, con funzioni di proposta in ordine alla programmazione delle attività dell'autorità, nonché di segnalazione allo stesso di situazioni di criticità nelle gestioni secondo quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera j).
2. Il comitato di cui al comma 1 dura in carica sei anni ed è nominato dal Consiglio regionale. Esso è composto da:
 - a) tre membri selezionati tra i soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
 - b) tre membri selezionati tra i soggetti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
 - c) tre membri selezionati tra i soggetti designati dal comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti) fra le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

- d) tre membri selezionati tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) tre membri selezionati tra i soggetti designati dalle organizzazioni imprenditoriali delle imprese produttrici e fruitrici dei servizi pubblici locali a rilevanza economica maggiormente rappresentative a livello regionale;
- f) tre cittadini selezionati tra i soggetti iscritti all'albo di cui al comma 3.

3. E' costituito presso il Consiglio regionale un albo in cui sono iscritti i cittadini maggiorenni che, a seguito di avviso pubblico, abbiano manifestato la propria disponibilità a far parte del comitato consultivo.

4. I membri di cui al comma 2, lettera f) assumono la presidenza del comitato consultivo, a rotazione, per un biennio.

Art. 15 Regolamento di attuazione

1. Con apposito regolamento di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale detta le norme attuative delle disposizioni di cui al presente capo.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra altro, le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato consultivo di cui all'articolo 14, ferma restando la gratuità della partecipazione alle stesse.

Sezione II Disposizioni sulla partecipazione degli utenti

Art.16 Consulte

1. Gli enti affidanti provvedono, anche in forma associata, alla costituzione di apposite consulte di cui fanno parte, in ogni caso, membri designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali, da quelle di tutela dei consumatori e da quelle ambientaliste.

2. Oltre ai rappresentanti elencati al comma 1, delle consulte fa parte una adeguata rappresentanza di utenti, selezionati nel numero, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3.

3. Gli enti affidanti disciplinano con proprio regolamento la composizione, le modalità per la selezione dei rappresentanti di cui al comma 2, nonché le modalità concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle consulte, ferma restando la gratuità della partecipazione alle stesse.

Art. 17

Compiti delle consulte

1. Le consulte di cui all'articolo 16 svolgono compiti di proposta in ordine alle funzioni di programmazione e controllo dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riferimento:

- a) alla definizione dei contenuti dei contratti di servizio;
- b) alla determinazione delle modalità relative alla effettuazione del monitoraggio sulla qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard stabiliti nel contratto di servizio e nella carta della qualità dei servizi;
- c) alla definizione dei contenuti delle carte di qualità dei servizi;
- d) alla determinazione delle modalità relative ai controlli sul corretto funzionamento dei servizi e sull'adempimento degli obblighi nascenti dai contratti di servizio;
- e) alla individuazione delle eventuali situazioni di criticità nelle gestioni, da segnalare all'ente affidante, nonché all'autorità di cui all'articolo 12, ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti all'articolo 13, comma 2, lettera j).

Art. 18

Obblighi inerenti all'informazione

1. Gli enti affidanti provvedono:

- a) alla diffusione di dati statistici ed analisi relativi ai servizi;
- b) all'acquisizione ed alla valutazione periodica dei risultati relativi al monitoraggio della qualità dei servizi, anche con specifico riferimento a quella percepita dagli utenti;
- c) all'adozione di strumenti in grado di assicurare l'accesso semplificato ed integrato alle informazioni sui servizi pubblici, anche avvalendosi di soluzioni telematiche in coerenza con gli standard definiti dalla Regione ai sensi della l.r. 1/2004;

2. Gli enti affidanti trasmettono, per via telematica, i dati, le valutazioni e le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) all'autorità regionale di cui all'articolo 12, tramite la rete telematica regionale di cui alla l.r. 1/2004 ed applicano gli standard tecnologici e informativi, nonché le regole tecniche definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
3. Gli enti affidanti trasmettono altresì all'autorità, tramite la rete telematica regionale di cui al comma 2, i dati e le informazioni di cui all'articolo 21 della l.r. 42/1998.

Art.19

Sportelli unici per la fruizione dei servizi pubblici locali

1. La Regione promuove e incentiva la costituzione di sportelli al pubblico, anche telematici, tra i soggetti affidatari dei servizi. Tali sportelli sono costituiti su base comunale o intercomunale, anche ai sensi di quanto previsto nell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 2007, n.66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati) e rappresentano punto di riferimento unico per i servizi erogati nell'ambito territoriale medesimo fornendo agli utenti una informazione tempestiva, facilità di accesso ai servizi, possibilità di segnalazione dei disservizi ed efficacia nella gestione delle pratiche.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove la stipula delle necessarie convenzioni tra i soggetti affidatari dei servizi e determina, con apposito atto, gli incentivi da porre in essere, nonché i tempi e le modalità della loro concessione.

Capo VI

Norme sulla tutela degli utenti

Art. 20

Carta della qualità dei servizi

1. Gli enti competenti all'affidamento dei servizi disciplinati dalla presente legge approvano, nel rispetto della normativa nazionale, una apposita carta della qualità dei servizi, che il gestore ha l'obbligo di adottare, pubblicare e di diffondere.
2. La carta di cui al comma 1, oltre a quanto stabilito dalle normative nazionali, deve specificamente prevedere:

- a) l'adozione di indicatori e standard qualitativi, quantitativi e ambientali del servizio da erogare, nel rispetto di quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 10;
- b) la diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati e quelli relativi alla qualità percepita dagli utenti;
- c) l'istituzione di uffici aziendali per le relazioni con il pubblico;
- d) le modalità di accesso alle informazioni garantite;
- e) l'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte dell'utenza, degli eventuali disservizi;
- f) la regolamentazione delle procedure per l'inoltro dei reclami;
- g) le modalità di accesso alle vie conciliative e giudiziarie;
- h) i casi e le modalità di ristoro in forma specifica, mediante rimborso totale o parziale del corrispettivo ovvero di indennizzo dovuto all'utenza.

3. Sentito il comitato regionale consumatori e utenti di cui all'articolo 2 della l.r.1/2000, la Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, per specifiche tipologie di servizi, lo schema tipo della carta dei servizi, che gli enti affidanti possono adottare, fatti salvi i relativi adeguamenti e le necessarie integrazioni.

4. Le carte della qualità dei servizi sono aggiornate almeno ogni due anni tenuto conto dei contenuti dello schema tipo di cui al comma 3.

Art. 21

Qualificazione della vigilanza e del controllo sui servizi

1. Al fine di migliorare la qualità nell'espletamento della funzione di vigilanza e controllo sui servizi pubblici locali a rilevanza economica, nonché di standardizzare i relativi adempimenti, la Regione provvede a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione di buone pratiche, ogni iniziativa utile per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori degli enti affidanti.

Capo VII

Disposizioni in materia di cooperazione e associazionismo degli utenti

Art. 22

Incentivi alla cooperazione e all'associazionismo

1. La Regione promuove ed incentiva le forme di associazionismo e di cooperazione volte:

- a) all'acquisto di servizi nelle migliori condizioni di offerta;

- b) alla produzione o alla gestione dei servizi finalizzati al diretto utilizzo degli stessi da parte dei soggetti produttori o gestori, anche organizzati in società cooperative a mutualità pura o prevalente, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale determina, con apposito atto, le forme di associazionismo e cooperazione da incentivare, i tipi di incentivo da porre in essere, nonché i tempi e le modalità della loro concessione.

Capo VIII

Norme in materia di omogeneità e di equità tariffaria

Art.23

Linee guida regionali per le articolazioni tariffarie del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti

1. Su proposta dell'autorità, nel rispetto delle disposizioni statali di determinazione della tariffa, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce linee guida per l'articolazione della tariffa del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani dirette a garantire:

- a) la più ampia omogeneità territoriale;
- b) il calcolo dell'effettivo consumo pro capite;
- c) agevolazioni rivolte a specifici consumi ovvero categorie di utenti, con particolare riferimento alla composizione numerica del nucleo familiare;
- d) agevolazioni per le aree svantaggiate;
- e) il massimo riutilizzo ed il risparmio delle risorse naturali.

Capo IX

Disposizioni di indirizzo e concorso regionale agli investimenti

Art.24

Indirizzi e direttive regionali

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, atti di indirizzo concernenti la definizione di standard tecnologici e informativi, nonché le regole tecniche a cui i soggetti gestori dei servizi si adeguano ai fini dell'integrazione nella rete telematica regionale toscana di cui alla l.r.1/2004.

2. Su proposta dell'autorità, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, emana direttive per garantire la separazione contabile ed amministrativa in caso di gestione di servizi diversi da parte del medesimo gestore.

Art.25
Investimenti
per il servizio idrico integrato e
di gestione dei rifiuti

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 28 della l.r.25/1998 e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 151 e dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006, la Regione può concorrere finanziariamente alla realizzazione di infrastrutture e impianti di proprietà pubblica, nonché all'acquisto di attrezzature o macchinari di proprietà pubblica al fine di:

a) determinare effetti calmieranti sulle tariffe degli utenti del servizio idrico integrato o del servizio di gestione dei rifiuti;

oppure

b) assicurare la realizzazione di ulteriori interventi rispetto a quelli previsti nel piano di ambito, in caso di criticità di natura ambientale e sanitaria.

2. La Regione definisce criteri, modalità e priorità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 nell'ambito degli atti di pianificazione e programmazione di settore, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, con particolare riferimento alle aree svantaggiate e alle zone montane.

TITOLO II

Norme per la tutela

delle risorse idriche

Capo I

Soggetti istituzionali

Sezione I

Conferenze territoriali

e ATO

Art.26

Conferenze territoriali della Toscana

1. Il territorio della Toscana è ripartito in sei conferenze territoriali così individuate:
 - a) conferenza territoriale n. 1, denominata "Toscana Nord";
 - b) conferenza territoriale n. 2, denominata "Basso Valdarno";
 - c) conferenza territoriale n. 3, denominata "Medio Valdarno";
 - d) conferenza territoriale n. 4, denominata "Alto Valdarno";
 - e) conferenza territoriale n. 5, denominata "Toscana Costa";
 - f) conferenza territoriale n. 6, denominata "Ombrone".
2. L'appartenenza di ciascun comune della Regione alle conferenze territoriali di cui al comma 1 è indicata nell'allegato A della presente legge.
3. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
 - a) eleggere i cinque rappresentanti dell'assemblea dell'autorità di ATO di cui all'articolo 32;
 - b) eleggere il sindaco che partecipa alla conferenza interistituzionale di cui all'articolo 36;
 - c) definire l'elenco degli interventi e delle relative priorità, nonché la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all'autorità di ATO al fine della predisposizione del piano di ambito di cui all'articolo 39;
 - d) proporre interventi necessari per il superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti sul territorio con definizione delle priorità.
4. Le deliberazioni di ciascuna conferenza sono valide se abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che compongono la conferenza o loro delegati, a condizione che tali sindaci o delegati rappresentino almeno i due terzi della popolazione di ciascuna conferenza territoriale ed almeno il trenta per cento dei

comuni della conferenza territoriale medesima con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

5. Mediante apposita convenzione sottoscritta da tutti i membri, ciascuna conferenza territoriale può fissare quote di rappresentatività di ciascun sindaco o suo delegato diverse da quelle di cui al comma 4, in base alla popolazione e all'estensione del territorio, tenendo conto della necessità di garantire che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio.

6. I sindaci o i loro delegati che partecipano alle riunioni della conferenza non percepiscono alcuna indennità.

7. L'autorità di ATO mette a disposizione delle conferenze territoriali le strutture tecniche e logistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti di esse.

Art.27

Ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato

1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il servizio idrico integrato è organizzato in un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale, denominato "ATO Toscana", comprendente tutti i comuni della Toscana.
2. La Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

Art. 28

Autonomia e organizzazione dell'autorità di ambito

1. L'autorità di ATO è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa. L'ordinamento dell'autorità di ATO è stabilito dalle disposizioni contenute nel presente articolo e dallo statuto del consorzio di cui all'articolo 30.
2. L'autorità di ATO è dotata di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune ricadente nell'ATO, in proporzione alla propria quota di partecipazione determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio del comune medesimo;
 - b) dagli eventuali conferimenti in natura effettuati dai comuni consorziati;
 - c) acquisizioni dirette effettuate dall'autorità di ambito con mezzi propri.
3. Gli eventuali conferimenti in natura di cui al comma 2, lettera b), sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'articolo 2343 codice civile.

Art. 29

Costituzione dell'autorità di ATO

1. Entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Toscana costituiscono l'autorità di ATO attraverso l'istituzione del consorzio.
2. Fino all'effettiva costituzione dell'autorità di ATO di cui al comma 1, continuano ad operare le autorità d'ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'autorità di ATO si considera effettivamente costituita al momento dell'avvenuta nomina del presidente e del consiglio di amministrazione.
3. L'autorità di ATO di cui al comma 1 subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle autorità degli ATO esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 30

Modalità di costituzione dell'autorità di ATO

1. L'autorità di ATO si costituisce in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 31 d.lgs.267/2000. I comuni approvano lo statuto del consorzio sulla base dello statuto tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, secondo il procedimento di cui al comma 2.
2. D'intesa con il Consiglio delle autonomie, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo statuto tipo del consorzio.
3. Lo statuto del consorzio disciplina i compiti e le funzioni degli organi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

4. Entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dello statuto tipo di cui al comma 2, il comune con il maggior numero di abitanti convoca una conferenza dei comuni appartenenti all'ATO, finalizzata alla predisposizione dello statuto da sottoporre ai comuni per la relativa approvazione.
5. I comuni danno tempestiva comunicazione alla Giunta regionale dell'avvenuta approvazione della convenzione e dello statuto del consorzio.

Art.31

Organi dell'autorità di ATO

1. Sono organi dell'autorità di ATO:

- a) l'assemblea dei rappresentanti dell'autorità di ATO;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il direttore;
- e) il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione è composto massimo da sette membri di alta e riconosciuta professionalità.

Art.32

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea del consorzio è costituita da trenta rappresentanti dei comuni eletti dalle conferenze territoriali dei sindaci, ai sensi dell'articolo 26. Tali rappresentanti non percepiscono alcuna indennità per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea.
2. Lo statuto del consorzio stabilisce le quote di rappresentatività dei rappresentanti di ciascuna conferenza territoriale, in base alla popolazione e all'estensione del territorio di ciascuna di esse, tenendo conto della necessità di garantire che siano equamente rappresentate le diverse esigenze del territorio regionale.

Art. 33

Competenze dell'autorità di ATO

1. L'autorità di ATO svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione e provvede all'affidamento della gestione servizio idrico integrato ai sensi degli articoli 148, 149, 150, 151, 152 e 154 del d. lgs.152/2006.
2. Nella predisposizione del piano di ambito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs.152/2006, l'autorità di ATO può modificare l'elenco degli interventi e delle relative priorità, nonché la tariffa proposta dalle conferenze territoriali ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera c) esclusivamente dandone espressa e documentata motivazione. Tale modifica è in ogni caso approvata con la maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'assemblea.
3. L'autorità di ATO provvede inoltre:
 - a) all'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano d'ambito, anche ai fini di cui all'articolo 9 della legge regionale 18 febbraio 2005, n.30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);
 - b) alla definizione delle misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 34;
 - c) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile;
 - d) a garantire i servizi di prossimità ai cittadini, alle imprese ed agli enti locali;
 - e) alla presentazione di una relazione annuale al Consiglio regionale e alla Giunta regionale avente i contenuti di cui al comma 5.
4. Con riferimento a quanto disposto dal comma 3, lettera a), qualora i progetti abbiano ad oggetto gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di cui all'articolo 126 del d.lgs. 152/2006, l'autorità di ATO provvede all'approvazione previa acquisizione del parere vincolante del comune e della provincia territorialmente interessati.
5. La relazione annuale di cui al comma 3, lettera e) illustra:
 - a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
 - c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
 - d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario.

Art. 34

Misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 146, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'autorità di ATO definisce attraverso il piano di ambito di cui all'articolo 39:
 - a) gli interventi volti all'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato;
 - b) la percentuale annua di investimenti destinata ad interventi finalizzati alla ricerca, riduzione ed effettiva valutazione delle perdite della rete di adduzione e distribuzione.
2. La percentuale di cui al comma 1 lettera b) è definita in rapporto all'estensione della rete ed in riferimento a criteri di efficienza gestionale e salvaguardia ambientale, con l'obiettivo dell'effettiva riduzione delle perdite almeno fino ai limiti stabiliti dal d.p.c.m 4 marzo 1996.

Art. 35

Gestore del servizio idrico integrato

1. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio idrico è affidato ad un unico soggetto gestore.
2. I rapporti tra l'autorità di ATO ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione II

Conferenza interistituzionale

Art.36

Conferenza interistituzionale

per la tutela della risorsa idrica

1. Al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione delle politiche afferenti alla tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica è istituita una conferenza interistituzionale, composta dal presidente dell'autorità di ATO o suo delegato, da un sindaco eletto da ciascuna conferenza territoriale ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera b), dai presidenti delle province o loro delegati e dal Presidente della Regione, o suo delegato. Possono essere consultati i segretari delle Autorità di bacino.
2. La conferenza interistituzionale è presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal suo delegato e si riunisce almeno due volte l'anno.
3. Ai membri della conferenza interistituzionale non spetta alcuna indennità di presenza.

Capo II

Piani di tutela della risorsa idrica e procedimenti di approvazione

Art. 37

Piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque è piano di settore ai sensi di quanto previsto nell'articolo 121 del d.lgs.152/2006 ed altresì ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n.61.
2. Oltre a quanto previsto nell'articolo 121 del d.lgs152/2006, il piano di tutela delle acque, in conformità con quanto previsto dal piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della l.r.1/2005 contiene altresì indirizzi o prescrizioni concernenti:
 - a) il risparmio idrico;
 - b) la costituzione di riserve idriche;
 - c) il rilascio di concessioni di derivazione di interesse regionale o sovraprovinciale;
 - d) gli standard qualitativi del servizio idrico integrato;
 - e) misure di protezione e di miglioramento degli acquiferi e delle sorgenti, anche con riguardo a quanto disposto dall'articolo 94, commi 7 e 8, del d.lgs.152/2006.

Art. 38

Procedimento per l'approvazione del

Piano di tutela delle acque

1. Il piano di tutela delle acque, le revisioni e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n.41, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. A seguito dell'adozione, il piano di tutela delle acque è pubblicato, trasmesso ai soggetti interessati e depositato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della l.r.1/2005. E' altresì inviato al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio nonché alla competente autorità di bacino, per l'acquisizione del parere vincolante di cui all'articolo 121, comma 5 del d.lgs.152/2006.
3. Decorso il termine di cui all'articolo 121, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il piano, le revisioni e gli aggiornamenti allo stesso, prima dell'approvazione, sono esaminati dalla conferenza interistituzionale di cui all'articolo 26.

Art. 39

Piano di ambito

1. L'autorità di ATO approva il piano di ambito secondo quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, nel rispetto del procedimento di cui agli articoli 40, 41 e 42 della presente legge ed altresì di quanto stabilito all'articolo 33, comma 2.

2. Il piano di ambito, qualora incida sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, è atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della l.r.1/2005.

3. Il piano di ambito, oltre a quanto previsto all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, contiene misure per l'ottimizzazione della rete di adduzione e distribuzione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 34, nonché il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile da attuare in caso di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile.

4. Il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui al comma 3 contiene:

- a) una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 marzo 1996;
- b) l'individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati;
- c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta;
- d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelte;
- e) gli interventi, le opere ed i lavori di carattere temporaneo corredati dei relativi progetti di rimessa in pristino;
- f) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale disponibile.

Art.40

Procedimento per l'approvazione

dei piani aventi ad oggetto le risorse idriche

1. Il piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Norme per la difesa del suolo) ed il piano di ambito di cui all'articolo 39 si approvano secondo il procedimento di seguito indicato.
2. Con riferimento al piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica, soggetti necessari dell'accordo interistituzionale sono Regione, provincia territorialmente interessata e autorità di ATO. La Regione partecipa all'accordo al fine di verificare la conformità del piano agli obiettivi ed alle priorità stabiliti dalla Regione nei propri atti di programmazione.
3. Con riferimento al piano di ambito, soggetti necessari dell'accordo interistituzionale sono Regione, province e autorità dell'ATO. La Regione partecipa all'accordo al fine di verificare la conformità del piano di ambito agli obiettivi ed alle priorità stabiliti dalla Regione nei propri atti di programmazione, nonché agli indirizzi di cui all'articolo 44.
4. L'ente competente per l'approvazione del piano promuove la conclusione di un apposito accordo interistituzionale per l'approvazione del piano secondo le disposizioni del presente capo.
5. Con l'accordo interistituzionale di cui al comma 4, le amministrazioni definiscono consensualmente il contenuto del piano, con le forme e le modalità previste nell'articolo 41.
6. Qualora nel corso della conferenza di cui all'articolo 41, comma 1, sia verificata la necessità di variare uno o più strumenti di pianificazione territoriale di competenza di un comune, di una provincia o della Regione,

l'accordo interistituzionale ha valenza anche di accordo di pianificazione e si svolge secondo il procedimento di cui agli articoli 21, 22 e 23 della l.r.1/2005.

Art.41

Procedimento per l'accordo interistituzionale

1. L'ente competente all'approvazione del piano convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni interessate, al fine di esaminare il progetto predisposto ed al fine verificare la possibilità di concludere l'accordo di cui all'articolo 40, comma 4. Trasmette agli enti convocati, almeno sessanta giorni prima della data della convocazione, il relativo progetto.
2. Nel corso della conferenza di cui al comma 1, i legali rappresentanti degli enti partecipanti alla conferenza procedono, consensualmente, alla stipulazione di apposita intesa preliminare, trasmettendo gli atti relativi agli organi competenti delle rispettive amministrazioni, ai fini della ratifica di tale intesa.
3. A seguito dell'intesa di cui al comma 2, l'amministrazione competente adotta il piano, tenendo conto di tutte le condizioni e le prescrizioni concordate con l'intesa. Il piano in tal modo adottato è depositato, unitamente all'intesa, presso la sede dell'amministrazione procedente, per trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT.
4. Entro il termine perentorio di cui al comma 3, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati presentando osservazioni.
5. L'amministrazione competente all'approvazione del piano, in relazione alla complessità di esso, ha la facoltà di raddoppiare il termine di cui al comma 4.

Art.42

Conclusioni e approvazione dell'accordo

1. Decorsi i termini di cui all'articolo 41, comma 4 e 5, l'amministrazione procedente convoca una nuova conferenza tra i soggetti partecipanti all'intesa, ai fini della conclusione definitiva dell'accordo di cui all'articolo 40, comma 4.
2. L'accordo interistituzionale conferma l'intesa di cui all'articolo 41, comma 2 tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute.

3. L'accordo, siglato dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa, ha valore obbligatorio e vincolante per i contenuti del piano ed è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, entro quarantacinque giorni, a pena di decadenza.
4. Dopo l'approvazione dell'accordo interistituzionale di cui al comma 2, l'amministrazione competente approva il piano, in conformità con quanto stabilito nell'accordo medesimo.
5. Il provvedimento dà atto delle osservazioni pervenute, motivando espressamente le determinazioni conseguenti.
6. L'amministrazione che approva il piano di sua competenza provvede a dare apposito avviso sul BURT. Il piano e le conseguenti determinazioni hanno efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione.
7. Gli atti del procedimento sono resi accessibili ai cittadini, anche in via telematica, dall'amministrazione procedente.

Capo III

Funzioni regionali

Art.43

Investimenti per la tutela della risorsa idrica

1. Ai fini di cui all'articolo 25 e nel rispetto di quanto ivi previsto, il piano di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n.14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale) definisce criteri, modalità e priorità per la concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di proprietà pubblica, all'acquisto di attrezzature o macchinari di proprietà pubblica, nonché l'ammontare di detti contributi.

Art.44

Funzioni regionali di indirizzo

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo sull'attività dell'autorità di ATO.
2. Le funzioni di indirizzo sono esercitate in coerenza con le previsioni del piano di indirizzo territoriale di cui all'articolo 48 della l.r.1/2005, del piano regionale di azione ambientale di cui alla l.r.14/2007, del piano regionale di sviluppo di cui alla l.r.49/1999 e degli altri piani di settore.

Art. 45

Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

1. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione di riserve idriche.
2. La Giunta regionale emana un regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.
3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
4. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00.
5. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa e l'introito dei relativi proventi spettano all'autorità di ambito.
6. Per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, l'autorità di ambito si avvale degli organi di vigilanza comunale e provinciale. Può altresì avvalersi del personale del gestore del servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dallo stesso gestore, che è tenuto a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all'autorità di ATO.
7. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi.

Art. 46

Funzioni regionali di controllo

e poteri sostitutivi

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, la Regione esercita funzioni di controllo sull'attività dell'autorità di ambito.

2. Le funzioni di controllo attengono alla verifica:

- a) dell'approvazione del piano di ambito nei tempi previsti dalla vigente normativa;
- b) dello stato di attuazione del piano di ambito in relazione agli obiettivi e alle priorità dei propri atti di programmazione e agli indirizzi di cui all'articolo 44.

3. Qualora a seguito delle verifiche di cui al comma 2, la Regione rilevi inadempimenti provvede in via sostitutiva in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112) e dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 47

Poteri sostitutivi.

Nomina di un commissario

1. Decorso il termine di duecentodieci giorni di cui all'articolo 29, comma 1, in caso di mancata costituzione dell'autorità di ATO, ovvero in caso di mancata nomina del presidente o del consiglio di amministrazione, il presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, nomina un commissario che provvede, in sostituzione, a seconda dei casi, degli organi ordinari dei comuni e dell'autorità, allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni e attività secondo quanto stabilito nell'atto di nomina:

- a) approvazione della convenzione o dello statuto in sostituzione dei comuni inadempienti;
- b) sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'autorità di ATO in sostituzione dei comuni inadempienti;
- c) convocazione dell'assemblea dell'autorità di ATO per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione;
- d) svolgimento delle funzioni del presidente o del consiglio di amministrazione dell'autorità di ATO fino alla nomina di entrambi detti organi da parte dell'assemblea dell'autorità;

- e) svolgimento delle funzioni dell'assemblea dell'autorità di ATO, ad eccezione della nomina del presidente e del consiglio di amministrazione.
2. Può essere nominato commissario il sindaco di un comune capoluogo di provincia o chi ha svolto funzioni di presidente di una autorità di ATO.
 3. La nomina del commissario è preceduta da diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni. La diffida è unica per tutte le funzioni e le attività di cui al comma 1 ed è rivolta a tutti i soggetti inadempienti, con indicazione delle attività che devono essere poste in essere per la costituzione dell'autorità. L'atto di nomina individua le strutture regionali di supporto ovvero di riferimento per lo svolgimento delle funzioni e delle attività connesse al mandato commissariale.
 4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r.53/2001.

TITOLO III

Norme finali e transitorie

Capo I

Disposizioni finanziarie

Art. 48

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 12 e 13 della presente legge sono stimati in complessivi Euro 863.000,00 per l'anno 2008 ed Euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Tali oneri sono imputati sul bilancio regionale come segue:
 - a) Euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sulla UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – spese correnti" del bilancio regionale;
 - b) Euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sulla UPB n. 134 "Funzionamento del consiglio regionale – spese correnti";
 - c) Euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 sulla UPB n. 711 "Funzionamento della struttura regionale – spese correnti";
 - d) Euro 13.000,00 per l'anno 2008 sulla UPB n. 713 "Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento".
2. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 19 e 22 della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Euro 137.000,00 per l'anno 2008 e di Euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 cui si fa fronte con le risorse dell'UPB n. 131 "Attività di carattere istituzionale – spese correnti" del bilancio pluriennale vigente.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 1 e 2, al bilancio di previsione 2008 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008/2010

sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa per uguale importo e per sola competenza:

Anno 2008

- in diminuzione:

UPB n. 741 “Fondi – spese correnti” per Euro 1.000.000,00;

- in aumento:

UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, per Euro 337.000,00;

UPB n. 134 “Funzionamento del consiglio regionale – spese correnti”, per Euro 300.000,00;

UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per Euro 350.000,00;

UPB n. 713 “Funzionamento della struttura regionale – spese di investimento”, per Euro 13.000,00;

Anno 2009

- in diminuzione:

UPB n. 741 “Fondi – spese correnti” per Euro 1.000.000,00;

- in aumento:

UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, per Euro 350.000,00;

UPB n. 134 “Funzionamento del consiglio regionale – spese correnti”, per Euro 300.000,00;

UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per Euro 350.000,00;

Anno 2010

- in diminuzione:

UPB n. 741 “Fondi – spese correnti” per Euro 1.000.000,00;

- in aumento:

UPB n. 131 “Attività di carattere istituzionale – spese correnti”, per Euro 350.000,00;

UPB n. 134 “Funzionamento del consiglio regionale – spese correnti”, per Euro 300.000,00;

UPB n. 711 “Funzionamento della struttura regionale – spese correnti”, per Euro 350.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo II Modifiche legislative

Art.49

Modifiche all'articolo 24
della l.r.25/1998

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“ 1. Fermo restando quanto previsto al comma 1bis, al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:

- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;

- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.”

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente comma 1bis:

“ 1bis. La Giunta regionale può stipulare accordi con le regioni limitrofe, per l'organizzazione coordinata della gestione integrata dei rifiuti urbani, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.”

Art.50
Modifiche all'articolo 21 della
l.r.42/1998

1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 53 della presente legge, l'articolo 21 della l.r. 42/1998 è sostituito dal seguente:

“Art.21
Sistema informativo della mobilità e dei trasporti

1. La Regione cura, per i servizi propri e degli enti locali, la costituzione delle basi informative necessarie alle attività di pianificazione, programmazione, amministrazione e gestione dei contratti di servizio, nonché per l'informazione all'utenza con riferimento a:

- a) i dati di frequentazione del servizio per origine destinazione degli utenti;
- b) i percorsi e gli orari dei servizi;

- c) le caratteristiche di produzione dei servizi comprensive della distribuzione territoriale dei ricavi e del conto economico riclassificato per azienda e per linea;
- d) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici con particolare riferimento a costi esterni dei servizi;
- e) la raccolta degli atti e delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi ai fini di cui agli articoli 6 e 16.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale specifica il contenuto dei dati di cui al comma 1, che i soggetti gestori sono tenuti a trasmettere al sistema informativo della mobilità e dei trasporti nel rispetto dell'articolo 24 della legge regionale, n..... (.....).

3. I dati di cui al presente articolo sono trasmessi all'autorità di cui all'articolo 12 della l.r...../..... tramite la rete telematica regionale di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")."

Art.51

Modifiche all'articolo 23

della l.r.42/1998

1. La lettera n bis) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 42/1998 è sostituita dalla seguente:

“ n bis) la trasmissione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 21 al sistema informativo della mobilità e dei trasporti”.

Art.52

Modifiche all'articolo 4 della l.r.30/2005

1. L' articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) è sostituito dal seguente:

“Art.4

Opere di bonifica realizzate

dai consorzi e di

edilizia residenziale pubblica.
Opere e interventi previsti dal piano di ambito

1. I consorzi di bonifica di cui agli articoli 12 e 32 della legge regionale 5 maggio 1994, n.34 (Norme in materia di bonifica) costituiscono autorità espropriante per le opere di bonifica da loro realizzate.
2. I comuni costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere di edilizia residenziale pubblica.
3. L'autorità di ambito costituisce autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel piano di ambito.”.

Capo III
Abrogazioni

Art. 53
Abrogazione della l.r.26/1997

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 aprile 1997, n. 26 (Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

Art.54
Abrogazione della l.r.81/1995

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata altresì la legge regionale 21 luglio 1995 n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)).

Art. 55
Abrogazione dell'articolo 7 della l.r.20/2006

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

CAPO IV
Disposizioni transitorie

Art. 56

Norma transitoria

2. L'articolo 50 di modifica dell'articolo 21 della l.r.42/1998 entra in vigore al momento della costituzione dell'autorità regionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'articolo 12.

Art.57

Disposizioni transitorie
relative al personale

1. Il personale a tempo indeterminato e determinato in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici delle autorità di ATO, costituite ai sensi della l.r.81/1995 è trasferito nei ruoli organici dell'Autorità di ATO, di cui all'articolo 29 della presente legge.
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1 il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.